

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

416° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	<i>Pag.</i>	4
2 ^a - Giustizia	»	27
5 ^a - Bilancio	»	34
6 ^a - Finanze e tesoro	»	38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	»	44
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	»	45
10 ^a - Industria	»	53
11 ^a - Lavoro	»	57
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	»	73

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	<i>Pag.</i>	3
--	-------------	---

Organismi bicamerali

Questioni regionali	<i>Pag.</i>	77
RAI-TV	»	82
Informazione e segreto di Stato	»	83
Mafia	»	84
Schengen	»	86
Riforma Amministrativa	»	87
Infanzia	»	88

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	<i>Pag.</i>	91
5 ^a - Bilancio - Pareri	»	94

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i>	100
--------------------	-------------	-----

**GIUNTA DELLE ELEZIONI
E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI**

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

166^a Seduta

Presidenza del Presidente
PREIONI

La seduta inizia alle ore 14,30.

(R030 000, C21^a, 0024^o)

Il PRESIDENTE, constatata la mancanza del numero legale e apprezzate le circostanze, toglie la seduta e rinvia l'esame degli argomenti all'ordine del giorno.

La seduta termina alle ore 14,35.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

359^a Seduta*Presidenza del Presidente*
VILLONE

Intervengono il Ministro per gli affari regionali Bellillo e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Minniti.

La seduta inizia alle ore 15,15.

IN SEDE REFERENTE

(3742) Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 10 febbraio.

Il presidente VILLONE rammenta che nella seduta precedente il relatore aveva formulato un parere negativo su tutti gli emendamenti, disponibile peraltro a riconoscere il fondamento di quelli riferiti all'articolo 4, risolvibili in ogni caso con un appropriato ordine del giorno.

Il relatore PARDINI conferma la valutazione del Presidente.

Il sottosegretario MINNITI si associa ai pareri resi dal relatore su tutti gli emendamenti.

Posti in votazione, sono successivamente respinti gli emendamenti 1.11, 1.12, 1.2 e 1.5, quest'ultimo fatto proprio dal senatore PERUZ-ZOTTI in assenza della senatrice Dentamaro.

Quanto all'emendamento 1.16, il senatore PASTORE osserva che gli attuali esercizi di rivendita di giornali e periodici sono già regolati anche nella dislocazione territoriale, cosicché sarebbe ragionevole

prevedere un certo ordine anche nell'estensione delle possibilità di distribuzione.

Il sottosegretario MINNITI replica che la questione, ampiamente dibattuta alla Camera dei deputati, è stata valutata anche in riferimento a un indirizzo radicalmente contrario delle autorità preposte alla tutela della concorrenza e al possibile contrasto verso normative europee. Di conseguenza, è stato ritenuto preferibile adottare una soluzione di tipo negoziale, prevista dall'articolo 1, comma 4, che contempla, nella disposizione del terzo periodo, anche il problema della dislocazione territoriale. In tal modo, coinvolgendo tutti i soggetti interessati alla sperimentazione, si assicura il governo dell'innovazione senza contraddire i principi e le norme in materia di tutela della concorrenza.

Il relatore PARDINI osserva che il limite di cui all'emendamento 1.16 comporterebbe una notevole riduzione degli esercizi coinvolti nella sperimentazione e la renderebbe pertanto inefficace.

Il senatore MARCHETTI si riferisce all'emendamento 1.7, ritenendolo risolto nella disposizione evocata dal rappresentante del Governo; ritira pertanto la sua proposta di modifica.

Anche il senatore PASTORE ritira l'emendamento 1.16, riservandosi di presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea. Egli si sofferma quindi sugli emendamenti 1.17, 1.18, 1.19, diretti a distinguere l'oggetto delle disposizioni contenute nel comma 1, al numero 4, anche per chiarire che la parità di trattamento deve essere assicurata comunque. Secondo il presidente VILLONE, tale prescrizione è già desumibile dal testo in esame; ritiene sufficiente, pertanto, un ordine del giorno che orienti l'applicazione della normativa nel senso indicato dal senatore PASTORE. Quest'ultimo replica citando la normativa vigente sulla parità di trattamento delle testate, che viene prescritta esclusivamente per i prodotti editoriali soggetti ad autorizzazione: di conseguenza, appare fondata la preoccupazione sottesa al suo emendamento. Il PRESIDENTE considera le valutazioni negative del relatore e del rappresentante del Governo in merito all'emendamento 1.19 come dettate da un dissenso non di merito, tanto che il Governo potrebbe senz'altro rendersi disponibile verso un apposito ordine del giorno. Consente il sottosegretario MINNITI. Il senatore PASTORE ritira gli emendamenti 1.17, 1.18 e 1.19.

L'emendamento 1.6, fatto proprio dalla senatrice PASQUALI in assenza della proponente, viene posto in votazione e non risulta accolto.

In merito all'emendamento 1.20, il senatore PASTORE osserva che l'integrazione nella vendita di periodici dei cosiddetti *gadgets*, in qualche caso potrebbe vanificare la capacità di vendita nella rete tradizionale. Tuttavia ritira l'emendamento.

L'emendamento 1.3 viene respinto dalla Commissione. Ne risulta precluso l'emendamento 1.8.

Quanto all'emendamento 1.13, il senatore CÒ rappresenta l'opportunità di evitare un affollamento dei punti vendita nel territorio, proprio per non alterare la sperimentazione; egli nega, pertanto, che l'emendamento comporti una misura di carattere protezionistico.

Il presidente VILLONE dichiara precluso l'emendamento 1.13, per la reiezione dell'emendamento 1.5; nel merito, ricorda gli argomenti addotti dal rappresentante del Governo circa la dislocazione territoriale dei punti di vendita. Il senatore CÒ si riserva di presentare un ordine del giorno per la discussione in Assemblea.

Il senatore LUBRANO DI RICCO illustra l'emendamento 1.10, diretto a prevedere sanzioni apposite per i casi di elusione dell'esito negativo della sperimentazione. Il presidente VILLONE obietta che in quei casi sarebbero applicate le sanzioni vigenti per l'esercizio di attività non autorizzate. Concorde il sottosegretario MINNITI. Il senatore LUBRANO DI RICCO ritira l'emendamento.

In assenza dei proponenti, sono dichiarati decaduti gli emendamenti 1.1 e 1.21, di contenuto identico.

L'emendamento 1.9 è ritirato dal proponente.

L'emendamento 1.4 è dichiarato precluso.

L'emendamento 1.15 è respinto dalla Commissione.

Quanto all'emendamento 1.14, il PRESIDENTE ricorda che il rappresentante del Governo ha già considerato compresa nel testo la relativa disposizione. Il senatore CÒ ritira l'emendamento.

La Commissione accoglie l'articolo 1, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Con distinte votazioni, sono quindi respinti gli emendamenti 2.1 e 2.2.

È accolto l'articolo 2, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Viene posto in votazione, e respinto, l'emendamento 3.1

In merito all'emendamento 3.2, il senatore PASTORE ritiene opportuno un criterio minimo di reciprocità nella liberalizzazione delle possibilità di vendita, anche a favore delle edicole; queste ultime, d'altra parte, costituiscono una peculiarità italiana che dovrebbe essere valorizzata e non smantellata.

Il relatore PARDINI osserva che il problema è risolto dall'articolo 4, comma 2, che abroga la disposizione limitativa delle vendite in edicola di beni non tradizionali.

Il senatore PASTORE prende atto della precisazione ma giudica discutibile la modalità normativa prescelta, trattandosi comunque di esercizi di vendita in regime concessorio.

L'emendamento, posto in votazione, non risulta accolto.

La Commissione approva l'articolo 3, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

Circa gli emendamenti riferiti all'articolo 4, il presidente VILLONE riassume l'orientamento manifestato dal relatore e condiviso dal rappresentante del Governo: si tratta, in sostanza, di riconoscere il fondamento delle proposte emendative, da risolvere peraltro con un atto di indirizzo, ritenuto sufficiente e adeguato.

Il relatore PARDINI integra l'osservazione del Presidente, rilevando che l'articolo 4 apparentemente contraddice lo scopo del provvedimento, da individuare nella sperimentazione, ma può essere orientato, nella sua applicazione, con un opportuno atto di indirizzo.

Concorda il sottosegretario MINNITI, che manifesta la disponibilità del Governo verso un ordine del giorno formulato in tal senso.

Il senatore PASTORE si sofferma sull'emendamento 4.4, rilevando che la disposizione in questione afferma un diritto anche contro l'esito della sperimentazione: dubita, pertanto, della idoneità di un ordine del giorno al fine di risolvere la contraddizione.

Il presidente VILLONE riconosce che la questione sollevata dal senatore Pastore è fondata su buoni argomenti; tuttavia rileva che l'interpretazione della disposizione nel senso indicato e criticato dal senatore Pastore sarebbe in aperta contraddizione alla legge, tanto da essere irragionevole e dunque da ricondurre a un limite più circoscritto. In tal senso, potrebbe essere utile e sufficiente un atto di indirizzo.

Il relatore PARDINI ritiene che la questione possa essere risolta adottando, in un ordine del giorno, la formulazione contenuta nell'emendamento 4.2.

Il senatore CÒ obietta che si tratterebbe di un ordine del giorno contraddittorio rispetto alle disposizioni di legge.

Il RELATORE replica ricordando che si tratta comunque di un regime provvisorio, che si risolverà nella disciplina recata dal decreto legislativo previsto dall'articolo 3.

Anche il presidente VILLONE richiama l'attenzione sulla circostanza che l'articolo 4, comma 1, si riferisce a una normativa valida entro il periodo della sperimentazione, normativa che sarà assorbita nel decreto delegato emanato ai sensi dell'articolo 3. Nel riconoscere che sarebbe senz'altro preferibile un'altra formulazione del testo, ritiene tuttavia possibile un'interpretazione conforme allo scopo della legge.

Il senatore MARCHETTI conviene sulla considerazione che si tratta in ogni caso di una disciplina transitoria e ritiene sufficiente un ordine del giorno, ritirando pertanto l'emendamento 4.2.

Il presidente VILLONE, quindi, rileva un orientamento condiviso, nella Commissione, nel senso di interpretare l'articolo 4, comma 1, non in termini assoluti, ma condizionati alla sperimentazione sia sotto il profilo temporale sia quanto al regime sostanziale.

Respinti con distinte votazioni gli emendamenti 4.4, 4.3 e 4.1, anche l'articolo 4 è approvato senza modifiche.

Approvato l'articolo 5 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, la Commissione conferisce infine al relatore il mandato a riferire in Assemblea per l'approvazione definitiva del disegno di legge.

(3308) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca, approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige

(2073) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino

(2440) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 17 novembre 1998 e rinviato nella seduta del 9 dicembre 1998.

La Commissione passa quindi alla trattazione degli emendamenti presentati al disegno di legge n. 3308, assunto come testo-base. Il relatore MARCHETTI ed il ministro BELLILLO si dichiarano contrari all'emendamento 1.1. All'articolo 2 il senatore TAROLLI, a proposito

dell'emendamento 2.6, sostiene che la sua iniziativa è finalizzata a stabilire un'equa rappresentanza politica del gruppo linguistico ladino delle province di Trento e di Bolzano. L'emendamento 2.7, si riferisce alla necessaria permanenza per un periodo di un quadriennio nel territorio considerato prima di poter esercitare il diritto elettorale, periodo che l'emendamento tende invece ad abbreviare ad un anno come previsto nella regione Valle d'Aosta.

Si dichiara contrario il senatore PINGGERA, in quanto altrimenti potrebbero avviarsi operazioni improprie, mettendo a repentaglio i rapporti interetnici.

La senatrice PASQUALI illustra quindi l'emendamento 2.2, motivato dalla considerazione che nella Val di Fassa l'insediamento del gruppo linguistico ladino non presenta carattere di continuità territoriale.

Il senatore ANDREOLLI motiva quindi l'emendamento 2.8, rivolto a ridurre a tre mesi il periodo minimo di permanenza, inizialmente stabilito in cinque anni. Il senatore PINGGERA si dichiara a maggior ragione contrario per le considerazioni già espresse.

Il relatore MARCHETTI si dice contrario all'emendamento 2.1, dal momento che la soppressione dell'articolo 2 inciderebbe su uno dei punti qualificanti del disegno di legge. Analogo avviso manifesta il MINISTRO. Il RELATORE si dice altresì contrario all'emendamento 2.4, iniziativa non del tutto irrazionale, ma che rischia di modificare l'impostazione del disegno di legge. Anche il ministro BELLILLO giudica non accettabili le modifiche proposte.

Il RELATORE si dichiara quindi contrario agli emendamenti 2.5, 2.2 e 2.3. A proposito degli emendamenti 2.7 e 2.8, sostiene che la normativa vigente appare legata a esigenze mutate nel tempo; prima tuttavia di procedere a una sua modificazione occorre promuovere un confronto con le rappresentanze delle popolazioni interessate. Analogo avviso contrario esprime il MINISTRO sull'emendamento 2.5; quanto all'emendamento 2.2, si rimette alla Commissione. Il parere è ancora contrario sull'emendamento 2.3, in quanto lesivo del principio di eguaglianza. Si conforma poi ai rimanenti pareri espressi dal relatore.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C01*, 0147°)

Il PRESIDENTE avverte che, a seguito della scomparsa del senatore Gualtieri, non avrà luogo la seduta delle Commissioni riunite Affari costituzionali e Difesa, convocata per giovedì 18 febbraio alle ore 8,30.

Egli si riserva tuttavia di convocare per la stessa data una seduta della Commissione, tenuto conto dell'andamento dei lavori.

Avverte inoltre che sono pervenuti alla Presidenza del Senato due disegni di legge elettorali d'iniziativa del Governo, i quali saranno assegnati in tempo utile per essere esaminati nella seduta di mercoledì 17 febbraio.

Il senatore ROTELLI sollecita un chiarimento di carattere procedurale. A lui risponde il PRESIDENTE precisando che, in base all'articolo 51, l'abbinamento dei disegni di legge connessi è obbligatorio.

La seduta termina alle ore 16,30.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3742**Art. 1.**

Al comma 1, n. 2), sostituire la parola: «diciotto», con l'altra: «dodici».

1.11

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, n. 2), sostituire le parole: «in tutto il territorio nazionale», con le seguenti: «a livello regionale nell'ambito della presente legge. A tale scopo entro 20 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge apposite conferenze regionali, allargate ai comuni, stabiliranno i criteri validi, tra quelli di cui ai punti 3, 4, 5, 6, 7 del presente articolo, per la sperimentazione».

1.12

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, sostituire il n. 3) con il seguente:

«3) la sperimentazione viene effettuata dalle rivendite di generi di monopolio, dalle rivendite di carburanti e di oli minerali, dai bar, dalle grandi strutture di vendita come definite dall'articolo 4, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e dagli esercizi adibiti prevalentemente alla vendita di libri e prodotti equiparati. Gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita possono svolgere, ugualmente a titolo di sperimentazione, attività di vendita delle riviste di identica specializzazione;».

1.2

GASPERINI, PERUZZOTTI

Al comma 1, n. 3) aggiungere, in fine, le seguenti parole: «purché gli esercizi distino almeno 300 metri dai punti vendita preesistenti».

1.5

DENTAMARO

Al comma 1, n. 3) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «gli esercizi per i quali l'autorizzazione amministrativa contenga prescrizioni di distanza da altri esercizi commerciali, non possono distare meno di 300 metri dai punti vendita di giornali e periodici».

1.16

PASTORE

Al comma 1, dopo il n. 3), inserire il seguente:

«3-bis) gli esercizi nei quali viene effettuata la sperimentazione debbono distare almeno 300 metri dai punti di vendita preesistenti;».

1.7

MARCHETTI

Al comma 1, sostituire il n. 4) con il seguente:

«4) la vendita dei prodotti editoriali può anche essere limitata ai soli quotidiani o ai soli periodici;».

1.17

PASTORE

Al comma 1, n. 4), sostituire le parole: «alle testate», con le seguenti: «a tutte le testate».

1.6

DENTAMARO

Al comma 1, dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) sono comunque escluse dalla sperimentazione le pubblicazioni pornografiche;».

1.18

PASTORE

Al comma 1, dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) alle diverse testate, ancorché nell'ambito della tipologia prescelta, deve essere assicurata parità di trattamento;».

1.19

PASTORE

Al comma 1, dopo il n. 4), inserire il seguente:

«4-bis) non possono essere compresi nella vendita di periodici altri beni che ne rendano inidonea l'esposizione nei punti di vendita esclusivi;».

1.20

PASTORE

Al comma 1, n. 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «è altresì esclusa dalla sperimentazione l'introduzione, a titolo gratuito e non, di gadget e similari in associazione ai prodotti editoriali;».

1.3

GASPERINI, PERUZZOTTI

Al comma 1, n. 6) aggiungere, in fine, il seguente periodo: «nella rete sperimentale di vendita di cui alla presente legge non è consentito l'abbinamento a quotidiani e periodici di gadget e prodotti similari;».

1.8

LUBRANO DI RICCO

Al comma 1, dopo il n. 7), inserire il seguente:

«7-bis) la sperimentazione viene comunque esclusa negli esercizi posti entro una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di 300 metri dagli attuali punti vendita esclusivi».

1.13

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo il n. 8), aggiungere il seguente:

«8-bis) in caso di inottemperanza di un esercizio al provvedimento di esclusione il comune applica una sanzione amministrativa compresa tra i 5 e i 10 milioni di lire».

1.10

LUBRANO DI RICCO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il dodicesimo comma dell'articolo 14 della legge 5 agosto 1981, n. 416, come modificato dall'articolo 7 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è sostituito dal seguente: "I soggetti autorizzati alla vendita di giornali, quotidiani e periodici dal presente articolo sono tenuti ad assicurare parità di trattamento alle diverse testate fatta eccezione per le pubblicazioni ed il materiale pornografico di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, prodotti che possono essere rifiutati dai rivenditori stessi."».

1.1

MONTICONE, DIANA Lino

1.21 (identico all'em. 1.1)

DENTAMARO

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Gli esercizi che partecipano alla sperimentazione hanno l'obbligo di acquistare i giornali ed i periodici direttamente dalle edicole e dagli esercizi attualmente titolari della vendita di giornali. L'acquisto dei giornali e periodici in violazione di tale obbligo comporta la revoca dell'autorizzazione commerciale.».

1.9

LUBRANO DI RICCO

Al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «si intende sperimentare» aggiungere le seguenti parole: «e deve essere altresì dichiarato che l'esercizio è posto ad una distanza stradale, calcolata per il percorso più breve, di trecento metri rispetto al più vicino punto esclusivo di vendita di quotidiani e periodici».

1.4

GASPERINI, PERUZZOTTI

Sopprimere il comma 3.

1.15

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 4, dopo il secondo periodo, inserire il seguente: «La commissione ha inoltre compiti di verifica sul territorio della idoneità degli esercizi complementari, della loro tipologia e della loro corretta dislocazione rispetto alla rete esistente.».

1.14

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 2.

Al comma 1, sostituire la parola: «nove», con l'altra: «sei».

2.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 3, dopo le parole: «sui seguenti criteri:», inserire le seguenti: «parametri qualitativi riferiti in particolare all'aumento o alla diminuzione del numero delle testate distribuite e vendute anche in relazione alle varie tipologie commerciali di distribuzione,».

2.2

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Art. 3.

Sopprimere l'articolo.

3.1

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, dopo la lettera g), aggiungere la seguente:

«g-bis) previsione che tutti i soggetti autorizzati alla vendita in punti esclusivi possano commercializzare altri beni, previa verifica di idoneità della superficie commerciale e previa revisione ed adeguamento degli oneri comunali»

3.2

PASTORE

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.

4.4

PASTORE

Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Viene rilasciata agli esercizi che, a giudizio della Commissione avranno dato risultati positivi durante il periodo della sperimentazione, l'autorizzazione alla vendita dei giornali quotidiani e periodici, qualora richiesta.».

4.3

CÒ, CRIPPA, RUSSO SPENA

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di diritto» con le seguenti: «sulla base dei requisiti e dei risultati della sperimentazione, previo parere della competente commissione.».

4.1

GASPERINI, PERUZZOTTI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «di diritto» con le seguenti: «nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo di cui all'articolo 3».

4.2

MARCHETTI

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 3308**Art. 1.**

Sostituire gli articoli 1 e 2 con il seguente:

«Art. 1. – 1. All’articolo 102 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il secondo comma è sostituito dal seguente:

“Alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo linguistico ladino della provincia di Trento si applicano tutte le norme statutarie e di attuazione applicate alla popolazione che si dichiara appartenente al gruppo ladino della provincia di Bolzano”».

Conseguentemente, all’articolo 9, capoverso, sopprimere il secondo comma.

1.1

GUBERT

Art. 2.

Sopprimere l’articolo.

2.1

PASQUALI

Sostituire l’articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All’articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninomi-

nale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara e un altro seggio è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni di Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza, e Bulla del comune di Castelrotto. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel Collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei. In ciascuno dei tre collegi ladini il seggio è attribuito con sistema maggioritario.”».

2.4

GUBERT

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 25 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Il territorio della Regione è ripartito nei collegi di Trento e di Bolzano. Un seggio del collegio di Bolzano è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Marebbe, S. Martino in Badia, La Valle, Badia, Corvara, Selva di Val Gardena, S. Cristina, Ortisei e delle frazioni ladine Sureghes, Roncadizza e Bulla del comune di Castelrotto, ed è attribuito con il sistema maggioritario, ferma restando la garanzia di un rappresentante ladino nel collegio provinciale proporzionale. Un seggio del collegio di Trento è assegnato nel collegio uninominale coincidente con il territorio dei comuni ladini di Moena, Soraga, Mazzin, Vigo di Fassa, Pozza di Fassa, Campitello e Canazei ed è attribuito con sistema maggioritario.”».

2.6

TAROLLI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 2. – 1. All'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole “Consiglio regionale”, sono inserite le seguenti: “, di quello provinciale di Trento”».

2.5

GUBERT

Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «ove è insediato il gruppo linguistico dolomitico di Fassa», con le seguenti: «ove è stanziata la popolazione appartenente al gruppo linguistico dolomitico di Fassa».

2.2

PASQUALI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Con legge regionale è inoltre consentita la riserva di ulteriori seggi del collegio provinciale di Trento al fine di garantire la rappresentanza nel consiglio regionale e nel Consiglio provinciale di Trento di gruppi di comuni la cui popolazione presenti in prevalenza caratteri linguistici propri e distinti, di consistenza e portata analoghe a quelle del gruppo linguistico ladino-dolomitico di Fassa. La popolazione residente in tali comuni non potrà essere inferiore a quella residente nei sopracitati comuni della Val di Fassa alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

2.3

GUBERT

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. Al quarto comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, le parole: “quattro anni”, “quadriennale” e “quadriennale” sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: “un anno”, “annuale”, e “anno”».

2.7

TAROLLI

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«2-bis. L'ultimo comma dell'articolo 25 e l'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono abrogati e sostituiti dal seguente comma: “Per l'esercizio del diritto elettorale attivo e passivo è richiesto il requisito della residenza nel territorio regionale per il periodo di tre mesi. L'elettore che ha maturato il periodo di residenza di tre mesi nel territorio della regione è iscritto, ai fini delle elezioni regionali, nelle liste elettorali del comune della provincia ove maturato il maggior periodo di residenza nei tre mesi, oppure, nel caso di periodi di pari durata, nel comune di sua ultima residenza. Per l'elezione dei consigli regionale e provinciali e per quella dei consigli comunali prevista dall'articolo 63, durante i tre mesi l'elettore esercita il diritto di voto nel comune di precedente residenza”».

2.8

ANDREOLLI, ROBOL

Art. 3.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 3.

1. L'articolo 30 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

“Art. 30. – Il Consiglio regionale elegge nel suo seno il presidente, scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana,

nonchè due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua tedesca e tra quelli del gruppo di lingua ladina, ed i segretari.

Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di presidente diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico tedesco che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale presidente, diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente fino allo scioglimento del Consiglio.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia od altro impedimento permanente di tutti i consiglieri del gruppo di lingua ladina alla designazione, il Consiglio regionale elegge un presidente ed un solo vice presidente con la durata in carica di trenta mesi ciascuno, nell'ordine e con le modalità previste nel secondo comma, tra gli appartenenti agli altri due gruppi linguistici.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del consiglio regionale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente da scegliere nel gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del periodo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente. In caso di assenza od i impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età»».

3.2

TAROLLI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: «due anni e mezzo» con le seguenti: «venti mesi»; nel terzo comma, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Nei primi venti mesi del funzionamento del Consiglio regionale il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua italiana. Per il successivo periodo di venti mesi il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il restante periodo il Presidente eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua ladina».

Conseguentemente, nel quarto comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «di due anni e mezzo» con le seguenti: «di venti mesi».

3.1

PASQUALI

Art. 4.

Sopprimere l'articolo.

4.1

PASQUALI

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5. – 1. L'articolo 49 dello Statuto speciale è sostituito dal seguente:

“Art. 49. – Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 27, 28, 29, 31, 32, 33 e 34.

Il Consiglio provinciale di Bolzano elegge nel suo seno il presidente scegliendolo tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca, nonché due vice presidenti, scegliendoli rispettivamente tra i consiglieri del gruppo di lingua italiana e tra quelli del gruppo di lingua ladina.

Trascorsi venti mesi dalla sua elezione, il consigliere che ha svolto le funzioni di Presidente diviene vice Presidente ed il consigliere del gruppo linguistico italiano che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente. Questi, trascorsi venti mesi dal suo insediamento quale presidente, diviene vice presidente ed il consigliere del gruppo linguistico ladino che ha svolto le funzioni di vice presidente diviene presidente fino allo scioglimento del Consiglio.

Il presidente ed i vice presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età.

In caso di rinuncia od altro impedimento permanente di tutti i consiglieri del gruppo di lingua ladina alla designazione, il Consiglio regionale elegge un presidente ed un solo vice presidente con la durata in carica di trenta mesi ciascuno, nell'ordine e con le modalità previste nel secondo comma, tra gli appartenenti agli altri due gruppi linguistici.

In caso di dimissioni o di morte del presidente del Consiglio provinciale o di sua cessazione dalla carica per altra causa, il Consiglio provvede alla elezione del nuovo presidente da scegliere del gruppo linguistico al quale apparteneva il presidente uscente. La nomina deve avvenire nella prima successiva seduta ed è valida fino alla scadenza del periodo in corso.

I vice presidenti coadiuvano il presidente. In caso di assenza o di impedimento del presidente, lo sostituisce il vice presidente più anziano di età.

Per la provincia di Bolzano la composizione della Commissione prevista nell'articolo 33 deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici che costituiscono la popolazione della provincia stessa»».

5.2

TAROLLI

Al comma 1, capoverso, nel secondo comma, sostituire le parole: «un vice Presidente», con le seguenti: «due vice Presidenti».

5.1

PASQUALI

Art. 6.

Al comma 1, capoverso, sostituire i primi tre periodi con i seguenti: «Nei primi venti mesi del funzionamento del Consiglio provinciale di Bolzano il Presidente è eletto tra i consiglieri di lingua italiana. Per il successivo periodo di venti mesi il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua tedesca. Per il restante periodo il Presidente è eletto tra i consiglieri appartenenti al gruppo di lingua ladina».

6.1

PASQUALI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il Presidente ed i Vice Presidenti sono eletti in conformità alla designazione della maggioranza dei consiglieri del gruppo linguistico di appartenenza. A parità di voti si ritiene designato il consigliere più anziano di età».

6.2

GUBERT

Art. 7.

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«01. Il primo comma dell'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente:

“La Giunta provinciale di Trento è composta dal Presidente, che la presiede, e da assessori effettivi e supplenti eletti nella prima

seduta ed a scrutinio segreto. Il presidente e almeno un terzo degli assessori effettivi sono eletti in senso al Consiglio provinciale”.

02. Al secondo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 sono aggiunte in fine le seguenti parole: “scegliendolo in ogni caso tra quelli eletti nel suo seno”.

03. Il terzo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

“Nella provincia di Bolzano la Giunta provinciale è composta dal Presidente, da due Vice presidenti e da assessori effettivi e supplenti eletti dal Consiglio Provinciale nel suo seno, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta. Il presidente, i due Vice presidenti e almeno uno degli assessori effettivi sono eletti in seno al Consiglio provinciale”.

7.3

TAROLLI

Al comma 1, premettere i seguenti commi:

«1. Il primo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente: “La Giunta provinciale di Trento è composta dal Presidente, che la presiede, dal vice Presidente e da assessori effettivi e supplenti. Il Presidente è eletto a suffragio universale diretto, contestualmente all’elezione del Consiglio regionale, secondo la normativa recata, anche distintamente per i due collegi provinciali, dalla legge regionale di cui al primo comma dell’articolo 25, in modo che sia assicurata la scelta, da parte degli elettori, della coalizione di governo e del programma. La legge regionale disciplina anche gli effetti della eventuale cessazione anticipata dalla carica del Presidente e le modalità per la sua sostituzione per la residua durata in carica del rispettivo consiglio provinciale. Il vice Presidente e gli assessori effettivi e supplenti sono nominati dal presidente, anche fra persone non appartenenti al Consiglio medesimo”.

2. Il secondo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è abrogato.

3. Il terzo comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente: “La Giunta provinciale di Bolzano è composta dal Presidente, che la presiede, da due vice Presidenti e da assessori effettivi e supplenti. La legge di cui al primo comma disciplina, oltre a quanto ivi previsto, l’elezione diretta a suffragio universale anche dei due vicepresidenti. Gli assessori effettivi e supplenti sono nominati dal Presidente della Giunta provinciale, anche fra persone non appartenenti al Consiglio stesso”.

4. Il quarto comma dell’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente: “La composizione della Giunta provinciale di Bolzano deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici quali sono rappresentati nel Consiglio della Provincia. Il Presidente sceglie il vice Presidente chiamato a sostituirlo in caso di assenza o impedimento”.

7.4

ANDREOLLI, ROBOL

Al comma 1, sostituire le parole: «può essere» con la seguente: «è».

7.1

GUBERT

7.2 (identico all'em. 7.1)

TAROLLI

Al comma 1, in fine, aggiungere il seguente periodo: «Con le modalità di cui al comma 3, il candidato appartenente al gruppo linguistico ladino che abbia ottenuto il maggiore numero di voti di preferenza nei comuni ladini del collegio provinciale di Bolzano può comunque essere eletto assessore per chiamata esterna.».

7.100

PINGGERA, THALER AUSSERHOFER

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è inserito il seguente comma:

“In deroga a quanto disposto dai commi primo e terzo, la legge di cui al primo comma dell'articolo 25 può disciplinare altresì, ove approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio regionale, l'elezione diretta a suffragio universale, contestualmente all'elezione del Consiglio regionale, del Presidente della Giunta provinciale. In tal caso la legge regionale disciplina anche gli effetti della cessazione anticipata dalla carica del Presidente della Giunta provinciale e le modalità per la sua sostituzione per la residua durata in carica del rispettivo consiglio provinciale.”».

7.5

TAROLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Integrazione all'articolo 62 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. Nell'articolo 62 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, dopo le parole: “organi collegiali”, sono inserite le seguenti: “della Provincia di Bolzano e”».

7.0.1

GUBERT

7.0.2 (identico all'em. 7.0.1)

TAROLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

1. L'articolo 62 dello statuto speciale è sostituito dal seguente:

“Art. 62 – Le leggi sulle elezioni del Consiglio regionale e del Consiglio provinciale di Bolzano nonché le norme sulla composizione degli organi collegiali della provincia autonoma di Bolzano e degli enti pubblici locali in provincia di Bolzano garantiscono la rappresentanza del gruppo linguistico ladino”».

7.0.3

TAROLLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Modifica all'articolo 51 del teso unico approvato con decreto del Presidente della repubblica 31 agosto 1972, n. 670)

1. L'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 è sostituito dal seguente:

“Art. 52. Le disposizioni di cui agli articoli 37 e 38 si applicano, in quanto compatibili, al Presidente, ai vice Presidenti e agli assessori provinciali”».

7.0.4

ANDREOLLI

Art. 8.

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente periodo:
«Le decisioni che definiscono i giudizi di cui al presente comma sono soggette ad appello dinanzi al Consiglio di Stato».

8.1

TAROLLI

Art. 9.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 9. - (Modifiche all'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige). – 1. L'articolo 102 del testo unificato delle leggi sullo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, è sostituito dal seguente:

“Art. 102. – La popolazione ladina della regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radiotelesive e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.

2. La popolazione di lingua tedesca del Trentino ha diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l'area culturale tedesca e la ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse.”».

9.4

TAROLLI

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con i seguenti:

«Art. 102. – La popolazione ladina della Regione ha diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle proprie iniziative ed attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto e alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine.

Le popolazioni mocheni e cimbri dei Comuni di Fierozzo, Frassilongo, Palù del Fersina e Luserna hanno diritto alla valorizzazione delle proprie iniziative ed attività culturali, di stampa e ricreative, anche in collegamento con l'area culturale tedesca, alla ricezione delle rispettive trasmissioni radio televisive ed al rispetto della toponomastica e delle tradizioni delle popolazioni stesse».

9.1

GUBERT

Al comma 1, capoverso, sostituire il primo comma con il seguente:

«Art. 102. – Le popolazioni ladina, mochena, e cimbra della Regione hanno diritto allo sviluppo ed al sostegno della lingua e cultura, delle

proprie iniziative ed attività di stampa, radio-TV e ricreative, nonché al rispetto ed alla tutela legale della toponomastica e delle tradizioni della popolazione stessa anche in collegamento con le altre aree culturali ladine e tedesche».

9.3

TAROLLI

Al comma 1, capoverso, aggiungere, in fine, il seguente comma:

«Ai fini della conservazione dello sviluppo delle proprie tradizioni culturali e linguistiche e all'insegnamento più efficace della propria lingua e della propria cultura, di cui ai commi primo e secondo del presente articolo, sono garantiti nei comuni ove è parlato il mocheno ed il cimbro il sostegno al collegamento con emittenti radio-televisive, con istituzioni ed associazioni culturali, scuole, università, centri di ricerca e di documentazione, musei operanti nelle altre aree germanofone esistenti in Europa. Analoga garanzia è riconosciuta nei comuni ove è parlato il ladino con riferimento ad altre aree europee ove sono parlati idiomi del gruppo romancio o ladino».

9.2

GUBERT

GIUSTIZIA (2ª)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

388ª Seduta*Presidenza del Presidente*

PINTO

Interviene il sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Corleone.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3215) Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo (Esame e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO il quale rileva come il disegno di legge in titolo, nella prospettiva del decentramento dei servizi della giustizia si preoccupi di definire, all'articolo 1, i compiti che rimangono riservati all'Amministrazione centrale, ricomprendendo fra questi, tra gli altri, il servizio statistico, il servizio del casellario giudiziario, l'emanazione di circolari e la risoluzione di quesiti in materia di servizi giudiziari, i bandi di concorso da espletare a livello nazionale o distrettuale, i provvedimenti in materia retributiva e pensionistica, i provvedimenti disciplinari superiori al rimprovero verbale e alla censura. L'articolo non fa espressa menzione delle attività del servizio ispettivo, ma, ad avviso del relatore, non può esservi dubbio sul fatto che esse dovranno rientrare in quelle di competenza dell'amministrazione centrale.

L'articolo 2 prevede che, in sede di esercizio della delega contenuta nel disegno di legge in esame, si dovrà prevedere, presso ogni distretto di corte d'appello, l'istituzione di un ufficio distrettuale dell'amministrazione giudiziaria (UDAG). In materia di personale amministrativo, agli uffici distrettuali spetterà la predisposizione, secondo le direttive del Ministro e in base al contingente di personale determinato dal Ministero per ciascun distretto, di un progetto biennale di consistenze organiche

degli uffici giudiziari del distretto medesimo, la distribuzione tra gli uffici giudiziari delle unità di personale amministrativo assegnate dal Ministero, e, inoltre, i trasferimenti del personale amministrativo nell'ambito degli uffici del distretto, le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento del personale. Agli uffici distrettuali spetterà poi l'acquisto delle attrezzature e la loro distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto, la predisposizione di un progetto annuale di distribuzione dei fondi assegnati e l'approvazione del rendiconto per le spese sostenute dai Comuni per la manutenzione e il funzionamento dei locali destinati ad uffici giudiziari.

L'articolo 3 prevede, in ciascun distretto, l'istituzione di una conferenza distrettuale dell'amministrazione giudiziaria, distinta in due sezioni, una per gli uffici giudicanti e l'altra per gli uffici requirenti, presieduta dal Presidente della corte d'appello o dal Procuratore generale presso la corte d'appello e composta dal dirigente dell'UDAG, dai capi degli uffici giudiziari del distretto, dai dirigenti delle rispettive cancellerie e segreterie giudiziarie, dai Presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati e da due rappresentanti del consiglio giudiziario. Al riguardo, il relatore ritiene che sarebbe opportuna una più approfondita riflessione circa la previsione di due distinte sezioni nell'ambito della Conferenza distrettuale, previsione che, a suo parere, può sollevare qualche perplessità. La conferenza distrettuale provvede all'approvazione delle piante organiche del personale amministrativo sulla base dei progetti predisposti dall'ufficio distrettuale, determina, in conformità alle direttive del Ministro, i criteri per i trasferimenti, le applicazioni, le supplenze e ogni altro movimento relativo al personale all'interno del distretto e approva, inoltre, il piano annuale di distribuzione tra gli uffici giudiziari del distretto dei fondi assegnati o accreditati sulla base dei progetti predisposti dall'UDAG.

L'articolo 6 delega altresì il Governo ad adottare un decreto legislativo diretto a realizzare la riorganizzazione degli uffici giudiziari e fissa i relativi principi e criteri direttivi, inserendo fra questi, tra l'altro, l'attribuzione, al dirigente preposto all'ufficio di cancelleria o di segreteria, delle funzioni relative alla gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, con una previsione che appare fortemente innovativa rispetto all'assetto attuale.

L'articolo 7 delega inoltre il Governo ad adottare un decreto legislativo per la riforma del Ministero di grazia e giustizia e fissa i relativi principi e criteri direttivi, anche mediante un rinvio ai criteri contenuti nel decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29, e successive modificazioni. In merito a tale disposizione, va sottolineato che la lettera i) del comma 1 dell'articolo 7, laddove prevede che il numero dei magistrati cui possono essere attribuiti incarichi ministeriali non debba eccedere le cinquanta unità, reca una disposizione che appare superata da quanto previsto dall'articolo 3 del disegno di legge n.1247, già approvato dal Senato e ora all'esame della Camera dei deputati, proprio in materia di incarichi extragiudiziari per il personale di magistratura, dove è stato previsto che il numero

dei magistrati da destinare al Ministero di grazia e giustizia non può superare il limite di trenta unità.

L'articolo 8 prevede l'istituzione di una Scuola di formazione e di aggiornamento per il personale amministrativo del Ministero di grazia e giustizia, mentre l'articolo 11 definisce, per l'emanazione dei decreti legislativi previsti dal disegno di legge in titolo, una particolare procedura che consentirà alle Commissioni parlamentari competenti di esprimere il parere sugli schemi dei decreti in due successive occasioni.

L'articolo 12 delega il Governo ad adottare un testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di personale, organizzazione e funzionamento del Ministero di grazia e giustizia e l'articolo 13, infine, detta una norma transitoria per quanto riguarda la nomina dei dirigenti preposti alle cancellerie e alle segreterie giudiziarie.

Il relatore conclude osservando come il disegno di legge trasmesso dall'altro ramo del Parlamento meriti una valutazione complessivamente positiva e presenti una sua specifica autonomia, che, in linea di massima, fa apparire preferibile, esaminarlo in maniera autonoma, senza congiungere ad esso altri disegni di legge.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

(204) SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO che evidenzia come il disegno di legge in titolo si preoccupi esclusivamente di dettare alcune norme specifiche per la nomina dei dirigenti degli uffici del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, nella prospettiva di limitare il ricorso al personale di magistratura.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

(2180) SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO che osserva come il disegno di legge in titolo, da un lato, si collochi anch'esso nella prospettiva di limitare l'affidamento di incarichi ministeriali al personale di magistratura e, dall'altro, preveda un'ipotesi di riforma del Ministero secondo una impostazione che prenderebbe a modello le linee ispiratrici della riforma del settore penitenziario attuata con legge n. 395 del 1990.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

(3269) MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria

(Esame e rinvio)

Riferisce il senatore RUSSO il quale osserva come il disegno di legge riguardi specificamente le problematiche del corpo di polizia penitenziaria, con particolare riferimento alla revisione dei ruoli attuali e alla istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame.

(3436) MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta dell'11 febbraio 1999.

Prende la parola il relatore RESCAGLIO il quale comunica alla Commissione che, attraverso una serie di contatti di carattere informale, ha avuto occasione di incontrare rappresentanti del personale impiegato per l'assistenza alle operazioni di registrazione fonografica e di trascrizione dei nastri necessarie per la documentazione degli atti giudiziari e ha potuto rilevare come sia estremamente forte l'attesa per un intervento legislativo equilibrato che assicuri una soluzione improntata alla maggiore trasparenza possibile. Prosegue, sottolineando come, nei predetti contatti informali, sia stato ribadito che la limitazione a tre mesi della durata del contratto prevista dal comma 2 dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale appare fortemente penalizzante e come, a suo avviso, ritenendosi eccessiva la previsione di una durata biennale, si potrebbe forse convenire su una durata annuale, eventualmente prevedendo la possibilità di proroghe del contratto medesimo.

Il presidente PINTO rinvia il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo.

(3542) TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali

(Esame e rinvio)

Il senatore CENTARO riferisce sul provvedimento in titolo, rispetto al quale esprime numerose riserve. Rileva, innanzitutto, come esso intenda estendere l'uso della videoconferenza al di là delle situazioni, sia oggettive, che soggettive le quali, dopo aver formato oggetto di attento vaglio hanno portato all'approvazione della legge n. 11 del 1998 recante la disciplina della partecipazione al procedimento penale a distanza e

dell'esame in dibattimento dei collaboratori di giustizia. Aggiunge, quindi, che la legge in questione ha introdotto il sistema della videoconferenza per l'esame a distanza prevedendo al medesimo tempo un termine di efficacia per le proprie disposizioni che è stato posto alla data del 31 dicembre 2000. A differenza della normativa attualmente in vigore che – come già da lui precisato – lega la partecipazione al dibattimento a distanza o alla natura particolarmente grave dei delitti per cui si procede, o alla sussistenza di gravi ragioni di sicurezza o di ordine pubblico oppure, ancora, alla particolare complessità del dibattimento, ovvero, alla qualità di detenuto sottoposto all'applicazione delle misure di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario o, infine, all'esigenza di procedere all'esame di persone che collaborano con la giustizia nei casi dalla stessa legge previsti, il disegno di legge in titolo gli appare eccessivamente generico e non adeguatamente costruito rispetto ai fini che si propone di conseguire. Espone, quindi, le proprie perplessità in merito alla formulazione del capoverso 1 del nuovo articolo 147-*quater* che si vorrebbe introdurre nelle norme di attuazione del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo n. 271 del 1989. In particolare gli appaiono improprie le espressioni relative alla definizione del grave disagio o dei generici «oggettivi motivi» che dovrebbero portare il giudice a disporre che l'esame in udienza di un testimone o di un consulente tecnico o di un perito avvenga a distanza con il sistema della videoconferenza. Ulteriori perplessità desta, per la sua genericità, la successiva previsione che l'esame avvenga a distanza se l'audizione diretta appare inidonea ad aggiungere specifici elementi utili al giudizio. Si tratterebbe, infatti di disposizioni che attribuiscono una discrezionalità troppo ampia, oltre ad imporre una valutazione che avverrebbe *ex ante* ma senza che vi siano gli elementi necessari per valutarne l'opportunità.

Dopo aver aggiunto che, pur riconoscendo che l'esame in udienza del perito e del consulente tecnico potrebbe non determinare gli stessi problemi di opportunità dell'esame diretto che egli ravvisa per il testimone, il relatore Centaro aggiunge, con riferimento al capoverso 2 del proposto articolo 147-*quater*, che l'ordinanza con la quale il giudice può disporre che l'esame avvenga a distanza conseguirebbe ad una non perfetta costruzione del rapporto fra il consenso delle parti e, in caso di mancato assenso, la decisione che il giudice potrebbe comunque adottare ove ritenga non giustificato il diniego delle parti stesse. Ancora maggiori perplessità desta la effettiva capacità di risposta del sistema dal punto di vista della capacità di fornire in concreto le attrezzature necessarie per portare in ogni sede di tribunale, a partire da quelle più grandi, la videoconferenza. Infine, il relatore osserva che all'oggettivo e fondato problema costituito dal fenomeno delle testimonianze marginali dei processi penali che costringe un numero elevato di cittadini a lunghi viaggi e perdita di tempo e di giornate di lavoro a causa delle disfunzioni organizzative della macchina giudiziaria meglio si potrebbe dare risposta rendendo più congruo il rimborso – attualmente irrisorio – spettante ai soggetti costretti ad assoggettarsi a tale ufficio.

Segue una breve precisazione del presidente PINTO il quale osserva che il problema concreto cui si intende in particolare ovviare è pre-

sumibilmente costituito dai reiterati spostamenti cui sono chiamati i soggetti interessati anche per una marginale brevissima testimonianza.

Il senatore MILIO, dopo aver ricordato che i problemi sottesi al provvedimento in titolo interessano anche quei testimoni particolari che sono gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasferiti in sedi lontane nell'intervallo fra le indagini e il primo dibattimento, non può peraltro fare a meno di mettere in rilievo il proprio disaccordo rispetto ad un modo di fare giustizia che pare avviarsi, attraverso l'introduzione di strumenti audiovisivi, verso un tragitto che potrebbe anche avere al proprio termine una figura giudicante del tutto avulsa dalla realtà. Non è possibile – a suo avviso – immaginare un modo di amministrare la giustizia attraverso l'interposizione di sistemi telecomunicati e condivide le riserve espresse dal relatore in merito all'articolo 1. A tali considerazioni aggiunge anche quella relativa alla mancata indicazione dell'ufficio che propone l'applicazione del sistema di esame a distanza, considerando che l'ordinanza in questione deve potersi fondare su elementi desunti dagli atti di causa.

Il senatore RUSSO sottolinea invece la profonda differenza tra il provvedimento in esame e la legge n. 11 del 1998 facendo rilevare in particolare che mentre nella legge stessa si era provveduto a costruire un sistema che comunque prescindeva dal consenso delle parti e sottoponeva l'uso della videoconferenza ad un rigoroso concorso di circostanze, il provvedimento in esame si ispira, nella sostanza, ad un principio di disponibilità del ricorso all'esame a distanza, aspetto che potrebbe essere maggiormente valorizzato qualora si sopprimesse la seconda parte del capoverso 2 dell'articolo 147-*quater*, come proposto, laddove esso prevede che in caso di mancato assenso delle parti il giudice può ugualmente disporre l'esame. Ribadisce che il disegno di legge merita di essere segnalato per il suo scopo – che egli largamente condivide – di far sì che testimonianze inidonee ad aggiungere specifici elementi utili al giudizio, possano svolgersi a distanza finalmente liberando persone del tutto estranee al processo da quegli incresciosi e costosi adempimenti che sono in sostanza cagionati da disfunzioni interne allo svolgimento del processo. Si tratta, quindi, di un atto di giustizia sulla cui opportunità egli torna a richiamare l'attenzione della Commissione.

Il senatore VALENTINO non ritiene che il provvedimento in esame possa realmente ovviare ai disagi già prefigurati, considerato che comunque il testimone o il soggetto da audire dovranno comunque affrontare il disagio dello spostamento necessario per recarsi nella sede dove si svolgerà la videoconferenza, senza contare che le disfunzioni organizzative non sarebbero risolte.

Con una breve interruzione il senatore RUSSO ribadisce che il provvedimento fornisce una occasione importante per offrire alle parti e al giudice che ritenesse di disporre l'esame a distanza un'occasione per provvedere senza costringere ad inutili spostamenti.

Il senatore VALENTINO, riprendendo il suo intervento, ribadisce che non gli appare accettabile che l'esame del testimone prescinda dal suo intervento personale in udienza.

Il seguito dell'esame è poi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ 18 FEBBRAIO E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, MERCOLEDÌ, 17 FEBBRAIO DEL COMITATO RISTRETTO SULLA DISCIPLINA DELLA LOCAZIONE FINANZIARIA

Il PRESIDENTE avverte che, a modifica della convocazione precedentemente diramata, il Comitato ristretto sulla disciplina della locazione finanziaria si riunirà domani, 17 febbraio anziché giovedì, 18 febbraio alle ore 8,30.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI, MERCOLEDÌ 17 FEBBRAIO E CONVOCAZIONE DELLA SEDUTA DI GIOVEDÌ, 18 FEBBRAIO DEL COMITATO RISTRETTO SULLE MISURE CAUTELARI

Il presidente avverte che il Comitato ristretto sulle misure cautelari si riunirà giovedì 18 febbraio, alle ore 8,30, anziché mercoledì 17 febbraio.

La seduta termina alle ore 16,25.

BILANCIO (5ª)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

179ª Seduta*Presidenza del Presidente*
COVIELLO*La seduta inizia alle ore 16.**IN SEDE CONSULTIVA***(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale**

(Parere alla 6ª Commissione su testo ed emendamenti: rinvio dell'esame sul testo; esame e rinvio sugli emendamenti)

Il presidente COVIELLO propone di acquisire alla sede plenaria l'iter già svoltosi nella Sottocommissione pareri per quanto riguarda il testo e di rinviarne l'esame, dedicando la seduta odierna all'esame degli emendamenti governativi.

Conviene la Commissione.

Il relatore PASQUINI dà conto degli emendamenti governativi soffermandosi in primo luogo su quello concernente il federalismo fiscale, che comporta una modifica rilevante nei flussi finanziari fra Stato e Regioni, dando attuazione alle linee di tendenza già emerse in occasione dell'esame del collegato di sessione e prima ancora nel Documento di programmazione economico e finanziaria per il triennio 1999-2001. La sostituzione di tributi ai trasferimenti statali era prevista nell'articolo 21 del collegato citato, che è stato poi stralciato andando a formare l'oggetto del disegno di legge A.C. n.5267-*quater*: le disposizioni in esso contenute possono tuttavia considerarsi superate proprio alla luce dell'emendamento in esame che riformula l'articolo 10. In particolare, alcune disposizioni contenute nell'articolo 21 sono trasformate in principi e criteri direttivi per la delega legislativa, portandosi da 6 a 9 mesi il termine per l'emanazione dei decreti legislativi che saranno poi sottoposti per il parere alla Commissione dei trenta. Il Governo, tenendo conto inoltre delle novità nel frattempo intervenute in merito al Fondo sanitario nazionale ed al potenziamento dell'autonomia finanziaria delle Regioni, propone, in sostituzione dei trasferimenti, un rafforzamento

dell'addizionale regionale all'Irpef superando la scelta originaria che limitava la compartecipazione solo all'accisa sulla benzina e all'Iva. La manovra riguarda essenzialmente il rapporto Stato/Regioni, dal momento che le finanze comunali sono interessate in minima parte, essendosi sostanzialmente rinviata una scelta politica al riguardo. I trasferimenti regionali che vengono mantenuti riguardano gli interventi a seguito di calamità naturali, quelli che si configurano «come di rilevante interesse nazionale», quelli già contenuti nel Fondo sanitario nazionale che costituiscono somme vincolate da accordi internazionali o destinate al finanziamento delle attività di istituti di ricerca scientifica e sperimentale e delle attività assistenziali di istituti di ricovero e cura. Per quanto riguarda l'ammontare delle compartecipazioni, è previsto un aumento dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale regionale all'Irpef fino ad un valore non superiore al 2 per cento, con riduzione delle aliquote erariali in modo da contenere il gettito complessivo inalterato; un aumento dell'aliquota della compartecipazione dell'accisa sulla benzina, che non potrà essere superiore a 450 lire al litro; l'istituzione di una compartecipazione all'Iva in misura non superiore al 20 per cento del gettito complessivo. Poichè l'esercizio della delega non può comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e per i bilanci del complesso delle Regioni a statuto ordinario, la relazione tecnica non fornisce dati sull'ammontare delle risorse tributarie assegnate alle Regioni. Sarebbe invece opportuno che su tali aspetti il Governo fornisse ulteriori elementi di valutazione, che tengano conto anche degli effetti di progettati interventi normativi suscettibili di incidere sull'evoluzione di tributi compartecipati. Il Governo dovrebbe altresì ufficializzare le quantificazioni delle compartecipazioni, che sembrano ammontare rispettivamente a 17.000, 4.000 e 25.000 miliardi, nonchè precisare quale sarà la sorte dei disavanzi pregressi del settore sanità.

Nel rilevare che il testo dell'emendamento riprende in gran parte le conclusioni della Commissione di studio per il decentramento fiscale (cosiddetta Commissione Gallo), per quanto riguarda il rafforzamento delle compartecipazioni regionali e, parzialmente, il potenziamento dell'autonomia tributaria delle Regioni, il Relatore segnala che l'obiettivo di prevedere aliquote diverse per le singole Regioni ai fini della perequazione risulta invece non realizzato. In definitiva, esprime un giudizio positivo sul testo che contiene importanti scelte di fondo, sottolineando la valenza dell'estensione all'Irpef del meccanismo di compartecipazione che, secondo quanto segnalato dalle Regioni stesse, ha una base imponibile notevolmente maggiore dell'Iva e permette una maggiore manovrabilità nella determinazione delle aliquote, anche perchè nessuno degli indicatori dei consumi presi in considerazione per differenziare le aliquote Iva è risultato soddisfacente, rischiando anzi di premiare le Regioni dove più alta è l'evasione da tale tributo.

Per quanto riguarda gli altri criteri di delega, la lettera c) prevede l'attribuzione allo Stato di una quota del gettito Irap a compensazione della perdita di gettito derivante dall'abolizione dell'imposta sul patrimonio netto delle imprese; la disposizione si applica tuttavia limitatamente al gettito dell'Irap relativo ai primi due periodi di applicazione.

La lettera d) dispone in ordine ai meccanismi perequativi, definiti in funzione della capacità fiscale relativa ai principali tributi e compartecipazioni ai tributi erariali, nonché dei fabbisogni sanitari; solo per un periodo transitorio non superiore ad un triennio la perequazione può essere effettuata anche in funzione della spesa storica, mentre non si fa più riferimento allo sforzo fiscale, al fine di tenere in maggior conto la capacità di combattere l'evasione. Si tratta quindi di una scelta finalizzata ad un'equalizzazione delle capacità fiscali per abitante, seppure corretta per tener conto di variabili oggettive che influiscono sul costo dei servizi e delle funzioni ordinarie di competenza degli enti territoriali. In altri termini, il Governo tende a perequare le differenze nella capacità fiscale e nei fabbisogni che non sono controllabili dai governi periferici, pur incentivando quest'ultimi a combattere l'evasione e gestire in modo efficiente le risorse loro assegnate: si tratta pertanto di una scelta orientata verso un federalismo di solidarietà motivato da considerazioni oggettive, ma anche competitivo. Qualche ambiguità permane in ordine ai criteri dei fabbisogni sanitari in quanto la rimozione di vincoli di destinazione fa ritenere possibile una scelta autonoma delle singole regioni sul livello e la composizione della spesa sanitaria ma con conseguenti differenziazioni territoriali e mobilità dei cittadini-pazienti da una regione all'altra.

Il Relatore dà infine conto del finanziamento della perequazione che, a differenza di quanto previsto originariamente, è di tipo verticale, prevedendosi che il fondo perequativo è finanziato attingendo alla compartecipazione dell'Iva ed eventualmente all'accisa sulla benzina. Dopo aver segnalato l'esigenza di un coordinamento con la legge delega in materia di riforma del Servizio Sanitario Nazionale, approvata lo scorso novembre, egli ricorda che l'addizionale sul consumo di energia elettrica è attribuita ai comuni limitatamente alle abitazioni, alle province limitatamente alle imprese e allo Stato limitatamente all'autoproduzione e ai luoghi diversi dalle abitazioni e prospetta l'eventualità di effettuare talune audizioni, soprattutto di rappresentanti di comuni che hanno espresso su tale schema di ripartizione le principali riserve.

In conclusione, il relatore Pasquini illustra la copertura finanziaria degli altri emendamenti governativi che non si presta a particolari rilievi, con l'eccezione di quella concernente la DIT (Dual Income Tax) che, così com'è formulata, non offre agli imprenditori le certezze necessarie sulle effettive agevolazioni.

Il Presidente COVIELLO propone di rinviare il seguito dell'esame degli emendamenti alla mattinata di martedì 23 febbraio, formulando un parere che tenga conto, soprattutto in materia di federalismo fiscale, anche dei complessivi effetti sulle scelte di politica economica; nella seduta della Commissione già convocata per domani potrebbe essere invece concluso l'esame del testo.

Dopo interventi dei senatori MORANDO, FIGURELLI, AZZOLLINI, MANTICA e FERRANTE, che concordano sulla necessità di acquisire ulteriori elementi informativi dal Governo, il senatore FERRANTE

interviene altresì per far presenti le proprie perplessità in merito ad un parere non strettamente limitato ai profili di copertura finanziaria, nonché la propria contrarietà allo svolgimento di audizioni.

Il Presidente COVIELLO concorda su quest'ultimo punto, ritenendo invece che un parere formulato nei termini prima richiamati sia pienamente legittimo e non costituisca una ingerenza nel lavoro della Commissione di merito.

Concorda il senatore MORANDO.

Non essendovi ulteriori osservazioni, la Commissione conviene sulla proposta del Presidente.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

FINANZE E TESORO (6ª)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

223ª Seduta*Presidenza del Presidente*

ANGIUS

*Interviene il sottosegretario di stato per le finanze Vigevani.**La seduta inizia alle ore 15,20.*

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(A007 000, C06ª, 0046ª)

Il senatore D'ALÌ chiede al Presidente informazioni circa i tempi di esame dello schema di decreto di riforma dell'imposta sugli spettacoli e degli emendamenti presentati dal Governo al disegno di legge n. 3599. Per quanto riguarda il primo provvedimento, infatti, auspica che la Commissione esamini con il dovuto approfondimento tale documento, ricordando come lo schema di decreto legislativo relativo ai concessionari della riscossione mediante ruolo (atto n. 395) sia stato esaminato in una sola seduta.

Il Presidente ANGIUS, dopo aver puntualizzato che sul merito dello schema di decreto legislativo attuativo delle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 1 della legge n. 337 del 1998 si era comunque registrato un sostanziale consenso, fa presente che la Commissione esaminerà lo schema di decreto legislativo relativo alla riforma dell'imposta sugli spettacoli nelle sedute di questa settimana per poi procedere presumibilmente alla votazione del parere, anche accogliendo la sollecitazione del Governo, nella giornata di giovedì. Per quanto riguarda invece il disegno di legge n. 3599, egli informa che il Ministro ha già dichiarato la propria disponibilità ad intervenire nella seduta di giovedì pomeriggio, a conclusione della discussione generale sugli emendamenti presentati dal Governo.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonchè modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi (n. 396)

(Parere al Ministro delle finanze, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1998, n. 288. Esame e rinvio)
(R139 b 00, C06ª, 0025°)

Riferisce alla Commissione il senatore MONTAGNA, il quale ricorda che la legge 3 agosto 1998 n. 288 conferisce al Governo la delega per la revisione della disciplina dell'imposta sugli spettacoli, sulla base di principi e criteri direttivi finalizzati all'abolizione dell'imposta citata, (istituita con il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 640), all'assoggettamento al regime ordinario IVA di una serie di attività del settore dello spettacolo e al mantenimento dell'originaria imposta sugli spettacoli, ridenominata imposta sugli intrattenimenti, per altri tipi di intrattenimento. Rispetto a tali disposizioni, a suo giudizio, lo schema di decreto corrisponde alla legge di delega.

Passando ad esaminarne il contenuto, egli esprime in premessa una certa perplessità sulla tecnica utilizzata di novellare le norme recate dal D.P.R. n. 640 del 1972, in quanto tale metodo non consente una agevole lettura delle novità normative introdotte.

Gli articoli da 1 a 16 dello schema di decreto riguardano la riscrittura delle disposizioni recate dal già citato D.P.R. n. 640, mentre gli articoli da 17 a 22 si riferiscono al regime dell'imposta sul valore aggiunto.

L'articolo 1 definisce il presupposto dell'imposta sugli intrattenimenti, individuandolo nello svolgimento degli intrattenimenti, dei giochi e delle altre attività indicate specificamente nella Tariffa allegata al decreto stesso (tra l'altro, esecuzioni musicali ad esclusione di concerti musicali vocali e strumentali, e utilizzazione di bigliardi, elettrogrammofoni e qualsiasi altro tipo di apparecchio installato nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, ingresso nelle sale da gioco e esercizio del gioco nelle case da gioco). In tale Tariffa sono comprese le esecuzioni musicali ed intrattenimenti danzanti, anche svolti in discoteche e sale da ballo, quando, tuttavia, l'esecuzione di musica dal vivo sia di durata inferiore al 50 per cento dell'orario complessivo di apertura al pubblico dell'esercizio e quindi non prevalente rispetto ad altro tipo di esecuzione. Poichè la determinazione della prevalenza della musica dal vivo, rispetto al totale delle esecuzioni, è rimessa all'adozione di opportuni strumenti amministrativi, egli sottolinea l'esigenza di fugare ogni dubbio interpretativo relativo al termine di riferimento per individuare tale prevalenza, se cioè l'esecuzione debba essere comparata con il tempo di svolgimento dell'intrattenimento, o se invece sia da compararsi all'orario di apertura del pubblico esercizio.

Per quanto riguarda, invece, l'aliquota prevista nella tariffa per l'utilizzazione dei biglietti, egli rileva l'opportunità di approfondire le problematiche connesse con la eventuale omogeneità di tale attività rispetto ad altre forme di attività sportive.

L'articolo 2 individua i soggetti di imposta in tutti i soggetti che organizzano le attività di cui alla Tariffa citata, mentre l'articolo 3 determina la base imponibile, individuandola nei corrispettivi dei titoli di accesso o nel prezzo che il pubblico corrisponde per partecipare o assistere agli intrattenimenti. Per quanto riguarda le aliquote, esse sono stabilite dall'articolo 4.

Opportunamente il Governo ha previsto la riduzione della base imponibile in presenza di finalità di beneficenza consistenti nella raccolta di fondi da devolvere ad enti pubblici, ovvero alle ONLUS. Risulta, peraltro, non comprensibile il limite di quattro giornate annue per l'organizzazione di manifestazioni di beneficenza al fine di godere della agevolazione prevista: in alcuni casi andrebbe previsto un numero di manifestazioni agevolabili più ampio.

L'articolo 6 del provvedimento, invece, disciplina in modo nuovo i titoli di legittimazione alla partecipazione agli spettacoli, con la finalità di semplificare i rapporti tra i contribuenti e l'Amministrazione finanziaria. Attraverso l'adozione di appositi misuratori fiscali per l'emissione dei biglietti (titoli di accesso) sarà possibile superare una serie di adempimenti formali oggi a carico dei contribuenti stessi. Il relatore si sofferma poi sulle misure relative alla determinazione della base imponibile per spettacoli ed intrattenimento a carattere estemporaneo o di minima importanza.

Per quanto riguarda, inoltre, l'utilizzazione delle schede magnetiche, egli sottolinea le preoccupazioni degli operatori del settore circa la utilizzazione di tali strumenti. Circa i regolamenti volti ad individuare le modalità di pagamento dell'imposta, egli sollecita la determinazione di un termine entro cui emanare tali provvedimenti.

Particolare rilievo rivestono poi le disposizioni relative alla SIAE, sia in relazione alla proroga della convenzione al 31 dicembre 1999 sia per ciò che concerne i nuovi compiti che alla SIAE possono essere affidati per le attività di accertamento e riscossione di altri tributi erariali e locali.

Passando ad esaminare invece le disposizioni in materia di valore aggiunto, il relatore commenta criticamente il comma 4 dell'articolo 18, laddove si prevede la preventiva comunicazione alla SIAE delle manifestazioni programmate dagli organizzatori: si tratta di un aggravio procedurale considerevole, nel caso riguardi anche manifestazioni continuative e periodiche.

Egli fa presente poi che l'applicazione dell'IVA sui biglietti venduti dalle sale cinematografiche appare, in qualche misura, in controtendenza rispetto agli indirizzi di rilancio di tale settore: sollecita quindi un approfondimento di tale questione.

Conclude riservandosi di predisporre uno schema di parere che tenga conto dei rilievi che potranno emergere nel corso della discussione generale.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(3599) Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale

(Seguito dell'esame e rinvio)

Si riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 10 febbraio scorso.

Si apre la discussione generale sugli emendamenti del Governo illustrati dal ministro Visco.

Il senatore D'ALÌ esprime una valutazione critica sugli emendamenti presentati dal Governo in materia di federalismo fiscale, tassazione degli immobili, reddito di impresa e utilizzo delle banche dati, dichiarando le forti perplessità della propria parte politica.

Per quanto riguarda il cosiddetto federalismo fiscale, non è difficile scorgere – oltre un indirizzo piuttosto cauto e incerto – un orientamento del Governo sostanzialmente centralistico volto unicamente ad addossare alle regioni gli oneri del trasporto pubblico e del servizio sanitario, impedendo agli stessi enti territoriali di esercitare una reale autonomia impositiva. L'attribuzione alle regioni di una compartecipazione al gettito dell'IRPEF, dell'IVA e della accisa sulla benzina, infatti, non consente di coprire le spese attualmente sostenute dalle regioni e finanziata attraverso i trasferimenti erariali. D'altro canto, i principi di delega, pur nella loro genericità, fanno intravedere anche una sostanziale conferma della sperequazione esistente nella dotazione finanziaria di regioni diversamente sviluppate. Sia in tema di federalismo che in materia di tassazione degli immobili, la propria parte politica riconferma poi la contrarietà all'utilizzo della delega legislativa.

Per quanto riguarda invece le modifiche al meccanismo di imposta noto come *dual income tax* egli sottolinea il carattere congiunturale delle misure agevolative e, nello stesso tempo, la loro insufficienza, attesa la esclusione dalle agevolazioni degli investimenti in immobili strumentali all'attività di impresa. Per quanto riguarda la copertura degli oneri derivanti dalle agevolazioni in parola egli, sottolinea poi la singolarità di mero rinvio alla legge finanziaria per il 2000.

Relativamente alla revisione dell'imposizione sui redditi immobiliari egli sottolinea con preoccupazione come il Governo sembri intenzionato a trasformare l'imposta sul reddito catastale in vera e propria patrimoniale. Al di là delle dichiarazioni del Ministro, infatti, non vi è dubbio che l'aggravio di imposta conseguente alla prevista revisione del catasto e delle rendite catastali potrà solo in parte essere attenuato con l'introduzione del nuovo regime impositivo. In sostanza, a suo giudizio sarà difficile recuperare l'errore compiuto con la revisione degli estimi catastali. Le uniche norme condivisibili riguardano l'aumento della deduzione per l'abitazione principale e l'anticipo delle agevolazioni fiscali

previste per i conduttori ai sensi dell'articolo 10 della legge n. 431 del 1998.

Per quanto riguarda l'esame degli schemi dei decreti legislativi, dopo aver lamentato la scarsa efficacia dei pareri resi dalla cosiddetta «Commissione dei Trenta» sulle deleghe fiscali – anche in qualità di vice presidente di tale collegio – preannunzia la presentazione di emendamenti volti a prevedere il parere delle competenti Commissioni parlamentari.

In relazione all'emendamento sul collegamento con banche dati egli esprime forti perplessità per la possibile lesione del diritto alla riservatezza di dati personali. Da ultimo, egli si sofferma analiticamente sui contenuti dell'emendamento di riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi: a suo giudizio, risulta particolarmente grave di limitare il reperimento delle risorse finanziarie delle Autorità portuali al solo gettito delle tasse e dei diritti marittimi, prevedendo maggiori entrate solo per effetto dello sviluppo dei traffici marittimi. Trattandosi di materia che interviene su settori di competenza di Ministeri diversi, sollecita il Governo ad approfondire adeguatamente tali disposizioni.

Il senatore CASTELLANI esprime una valutazione complessivamente positiva sugli emendamenti presentati dal Governo. In particolare, per quanto concerne le misure in materia di federalismo fiscale, va evidenziata l'importanza di procedere, in una materia così complessa, con gradualità e, talvolta, anche con una dose di sperimentazione. Non sono quindi condivisibili le critiche provenienti dall'opposizione, in merito ad una presunta timidezza degli interventi in materia, in quanto è essenziale ricercare un giusto equilibrio fra le esigenze di autonomia delle regioni e degli enti locali e quelle di unità del Paese.

La scelta della compartecipazione ai grandi tributi, IVA ed IRPEF, appare in linea con le conclusioni dell'indagine conoscitiva, in materia di federalismo fiscale, condotta congiuntamente dalle Commissioni Finanze del Senato e della Camera dei deputati. Per quanto riguarda l'IRPEF, andrebbe tuttavia valutata la possibilità di una maggiore manovrabilità dell'addizionale da parte delle regioni. Va ricordato, infine, che il Ministro delle finanze ha annunciato ulteriori proposte emendative con riferimento all'addizionale IRPEF comunale, che sono necessarie per completare il quadro complessivo degli interventi, in un contesto, va ricordato, di Costituzione invariata.

Anche con riferimento agli emendamenti in materia di tassazione degli immobili egli esprime un giudizio positivo. La riforma è importante, in quanto avvicina la tassazione dell'investimento immobiliare a quella relativa alle altre attività finanziarie, assicurando una tendenziale neutralità nelle scelte di investimento dei contribuenti. Tuttavia, non vi è dubbio che essa tiene conto anche della prevista revisione del catasto e quindi dei problemi connessi a possibili aumenti dei redditi catastali, emergenti dalla revisione stessa. In questo senso, è opportuno rassicurare i contribuenti circa la volontà del Governo e del Parlamento di operare un attento monitoraggio sulla revisione degli estimi, al fine di evitare un aggravio della tassazione sugli immobili. Particolare attenzione andrà

posta anche con riferimento alla rimodulazione delle aliquote ICI, un tributo che incide fortemente su i possessori di immobili. Occorre, altresì, esprimere una valutazione positiva in merito alla facoltà, riconosciuta ai contribuenti, con riferimento alla scelta del meccanismo impositivo che riterranno più conveniente.

Secondo le intenzioni del Governo, il riordino della tassazione sugli immobili ha come obiettivo, oltre a quello della razionalizzazione, anche quello di assicurare una diminuzione della pressione tributaria. Tuttavia, le disposizioni contenute nell'emendamento governativo sembrerebbero prefigurare una riforma, a regime, che avviene ad invarianza di gettito e quindi a pressione immodificata: tale aspetto merita quindi un approfondimento e qualche chiarimento da parte del Governo. Per quanto concerne, poi, l'aumento della deduzione per la abitazione principale essa è limitata al periodo d'imposta 1999, mentre sarebbe opportuno dare un'indicazione permanente di riduzione del prelievo, in linea con gli stessi intendimenti più volte espressi dal Governo.

L'oratore esprime, infine, un giudizio largamente positivo in merito alle disposizioni dirette ad incentivare gli investimenti delle imprese. Tali misure, di carattere congiunturale, si coordinano opportunamente con le scelte già adottate in materia di IRAP e di sistema di tassazione delle imprese basato sulla *Dual Income Tax*. Infatti, le agevolazioni per gli investimenti vengono comunque collegate ad un aumento della patrimonializzazione delle imprese, che costituisce uno degli obiettivi fondamentali della riforma fiscale degli ultimi anni. Proprio in relazione all'importanza e alla positività delle misure proposte, andrebbe valutata l'opportunità di estendere il periodo di applicazione delle stesse da due a tre anni, anche al fine di consentire alle imprese di godere nel modo più pieno, ed attraverso i necessari adattamenti, dei benefici introdotti.

La seduta termina alle ore 16,30.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

260^a Seduta

Presidenza del Presidente
PETRUCCIOLI

Interviene il sottosegretario di Stato per le comunicazioni Lauria.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(3782) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 3 febbraio scorso.

La Commissione conviene di fissare per le ore 13 di martedì 23 febbraio prossimo il termine di presentazione degli emendamenti e di rinviare a domani lo svolgimento della discussione generale.

Il seguito dell'esame è pertanto rinviato.

La seduta termina alle ore 15,30.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9ª)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

234ª seduta*Presidenza del Presidente*
SCIVOLETTO

Interviene il Sottosegretario di Stato per le politiche agricole, Fusillo.

La seduta inizia alle ore 15,35.

IN SEDE DELIBERANTE

(2981-B) Proroga di termini nel settore agricolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 4 febbraio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che si è conclusa la discussione generale, con le repliche del relatore e del rappresentante del Governo e che si potrà procedere quindi alla illustrazione dell'ordine del giorno e degli emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna) sui quali non è ancora pervenuto il parere della 1ª e della 5ª Commissione.

Il senatore CUSIMANO, nel richiamare l'attenzione sulla situazione del mercato delle olive e dell'olio, dà per illustrato l'ordine del giorno n. 0/2981-B/1/9, del seguente tenore:

«La 9ª Commissione permanente del Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 2981-B, recante proroga di termini nel settore agricolo,

considerata la grave crisi del mercato delle olive e dell'olio, che colpisce le aziende e le cooperative agricole delle regioni e delle zone a vocazione olivicola, affinché la proroga delle rate delle operazioni di

credito agrario di esercizio e di miglioramento possano avere un effetto anche per aziende che, anche con riferimento alla scadenza del 31 marzo 1998, di fatto sono state già costrette a provvedere,

impegna il Governo:

a prorogare il termine di cui sopra, previsto dall'articolo 4, al 31 dicembre 1998».

0/2981-B/1/9 BONATESTA, CUSIMANO, RECCIA, MAGNALBÒ, BETTAMIO,
BUCCI

Dopo che il RELATORE si è espresso in senso favorevole sull'ordine del giorno n. 1, il sottosegretario FUSILLO preannuncia che lo potrà accogliere come raccomandazione, tenuto conto delle relative implicazioni finanziarie.

Su richiesta del senatore CUSIMANO, il PRESIDENTE accantona la votazione dell'ordine del giorno.

Si passa all'illustrazione degli emendamenti.

Il relatore BARRILE dà per illustrati gli emendamenti 1.1 (volto a ulteriormente prorogare il termine, di cui all'articolo 1) e 3.1 (volto ad adeguare il riferimento di copertura, così come richiesto anche dalla Commissione Bilancio).

Dopo che il RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO ha dato per illustrato l'emendamento 4.1, il RELATORE dà per illustrato l'emendamento 5.2 (precisando che si consente così di utilizzare somme già impegnate) e il senatore PREDA dà per illustrato l'emendamento 5.1, sottolineando che si è reso necessario intervenire su tale problema in via legislativa, a causa di una interpretazione restrittiva fornita dagli apparati burocratici del MIPA in ordine ai progetti aggregati per la zootecnia, ai quali sono stati in tal modo finora sottratte risorse rilevanti, indispensabili per un rilancio del settore.

Si danno quindi per illustrati gli emendamenti all'articolo 6 (tutti di identico tenore).

Il RELATORE illustra gli emendamenti 7.1 (che proroga di un ulteriore anno il termine relativo agli impianti di trasformazione dei prodotti ittici) e l'emendamento 8.1 (che proroga il termine relativo al registro dei prodotti fitosanitari).

Sono dati altresì per illustrati gli emendamenti 8.2 e 8.3 (di identico tenore all'emendamento 8.1) nonché l'emendamento 8.4.

Il PRESIDENTE dà quindi conto dei pareri sul testo dell'A.S. 2981-B, espressi dalla 1ª Commissione (non ostativo) e dalla 5ª Com-

missione (non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione alla riformulazione delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, e all'articolo 4, comma 5, al fine di sopprimere il riferimento all'esercizio 1998).

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(136) PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

(1486) BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie

(3529) Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta del 27 gennaio scorso.

Il RELATORE, ricordato che la Commissione aveva già convenuto di congiungere la discussione dei disegni di legge in esame, precisa che gli A.S. 136 e 1486 (che si era riservato di illustrare) corrispondono ad una impostazione normativa omogenea con l'A.S. 3529, pur riflettendo le soluzioni normative affermatesi in una fase precedente dell'*iter* parlamentare. Nel dare quindi per illustrati gli A.S. 136 e 1486, propone di adottare come testo base l'A.S. 3529.

La Commissione conviene sulla proposta del Relatore.

Il RELATORE richiama quindi l'attenzione della Commissione sull'esigenza di ottenere dal Rappresentante del Governo dei chiarimenti in ordine alla avvenuta presentazione di un emendamento (22.12, di iniziativa governativa, riferito alla fase di discussione davanti al *Plenum* del Senato dell'A.S. 3593, collegato ordinamentale) con cui sono dettate disposizioni interpretative dell'articolo 53 della legge n. 128 del 1998 (Legge Comunitaria 1995-1997), in materia di disciplina delle denominazioni di origine protette, nonchè dei costi dell'attività di tutela e vigilanza e dei soggetti esercitanti tali controlli. Inoltre chiede che il Governo fornisca un quadro riassuntivo di tutti gli atti, anche amministrativi già adottati in materia di denominazioni di origine protette, rispetto a tale specifica questione nonchè ad altre questioni connesse all'*iter* dei disegni di legge in esame.

Il Presidente SCIVOLETTO, nel convenire su tale richiesta, precisa ulteriormente che, anche nel corso delle audizioni informali tenutesi nella giornata odierna nell'Ufficio di Presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, sulle questioni relative alle denominazioni di origini protette, è emersa l'esigenza di chiarire ulteriori problemi normativi attinenti sia alla disciplina del miele, che alle deroghe per le norme igienico-sanitarie, per le quali l'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo n. 173 del 1998 prevede l'emanazione di uno specifico decreto del ministro della Sanità per la definizione delle deroghe (riguardanti l'igiene degli alimenti consentite dalla regolamentazione comunitaria) relative ai «prodotti tradizionali».

Il sottosegretario FUSILLO assicura che fornirà un quadro riassuntivo ed aggiornato delle questioni segnalate, nella seduta già convocata per giovedì prossimo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1572) MONTELEONE. – *Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996*

(3355) PREDA ed altri. – *Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura*

(3556) CAMO e MINARDO. – *Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»*

(3568) BETTAMIO ed altri. – *Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale*

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1572 e 3355, congiunzione con i disegni di legge nn. 3556 e 3568 e rinvio. Esame dei disegni di legge nn. 3556 e 3568, congiunzione con il seguito dell'esame dei disegni di legge nn. 1572 e 3355 e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei disegni di legge nn. 1572 e 3355, sospeso nella seduta del 16 settembre scorso.

Il relatore PREDA riferisce alla Commissione sugli A.S. 3556 e 3568, precisando che i due provvedimenti contengono una normativa sostanzialmente omogenea all'A.S. 3355, in quanto tutti i provvedimenti puntano a semplificare le procedure di cui alla legge n. 185 del 1992 relativa al Fondo di solidarietà nazionale, le cui dotazioni risultano assorbite in maniera prevalente (circa il 90 per cento) dagli interventi compensativi, mentre solo il 10 per cento è destinato agli interventi assicurativi. Dopo aver fornito gli ultimi dati disponibili relativi alle polizze assicurative e le valutazioni previsionali degli esperti di settore (che prevedono un aumento ulteriore dei rischi climatici) sottolinea che i tre provvedimenti mirano alla semplificazione delle procedure di rimborso e dichiara di ritenere sostanzialmente marginale il problema della collocazione del fondo assicurativo, rispetto al problema più rilevante, di come

aumentare le coperture assicurative. Dopo aver precisato che tutti i disegni di legge prevedono interventi creditizi (il cui peso è comunque ora diminuito per effetto del calo del Tasso ufficiale di sconto), il relatore Preda richiama l'attenzione della Commissione su alcuni problemi: in primo luogo occorre prendere atto che, oltre alla grandine, vanno affrontati gli altri rischi climatici e il problema della riassicurazione; occorre valutare come incrementare effettivamente le polizze assicurative (in particolare tenuto conto dei meccanismi vigenti in altri paesi europei); infine, rispetto alla regolamentazione dei consorzi di difesa, solo l'A.S. 3568 propone una soluzione diversa, prevedendo la non obbligatorietà al ricorso dello strumento del consorzio di difesa. Al riguardo, nel ricordare la terza direttiva comunitaria (che ha parzialmente liberalizzato il mercato) e le posizioni assunte dall'*Antitrust* in materia di abuso di posizione dominante, il Relatore ribadisce che nell'A.S. 3568 si afferma il criterio della non obbligatorietà del ricorso ai consorzi di difesa, mentre tutti i provvedimenti prevedono l'alleggerimento degli interventi compensativi, al fine di evitare interventi a pioggia: su tale questione – prosegue il Relatore – a livello regionale viene posto l'accento sul tema assicurativo (per esempio ipotizzando la concessione di un *bonus* fiscale).

Conclusivamente il Relatore propone di congiungere al seguito dell'esame congiunto degli A.S. 1572 e 3355 anche l'esame degli A.S. 3556 e 3568, ipotizzando sin d'ora l'opportunità di ricorrere, una volta chiusa la discussione generale, alla costituzione di un Comitato ristretto, per la elaborazione di un testo base, segnalando l'urgenza di accelerare l'*iter* per fornire ai produttori uno strumento più agile ed efficiente di intervento in situazioni di crisi, quali quelle delle recenti gelate verificatesi in molte regioni meridionali del Paese.

La Commissione conviene di congiungere il seguito dell'esame congiunto degli A.S. 1572 e 3355 con l'esame degli A.S. 3556 e 3568.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2981-B**Art. 1.**

Al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo 1999» con le altre: «30 settembre 1999».

1.1

IL RELATORE

Art. 3.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «fino al riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1998», con le seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 1999, fino al completamento del riordino del Ministero per le politiche agricole e comunque non oltre il 31 dicembre 1999», sempre al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1998» con le altre: «nel limite massimo di lire 375 milioni per l'anno 1999»; sempre al comma 1, terzo periodo, sostituire inoltre le parole: «bilancio triennale 1998-2000» e «per l'anno 1998», rispettivamente con le seguenti: «bilancio triennale 1999-2001» e «per l'anno 1999».

3.1

IL RELATORE

Art. 4.

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Alla spesa per il concorso pubblico nel pagamento degli interessi, nel limite di lire 10 miliardi per il 1999, si provvede a carico delle disponibilità iscritte all'unità previsionale di base 3.2.2.3 "Fondo di solidarietà nazionale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, come rifinanziato dalla Tabella C della legge 23 dicembre 1998 n. 449; tale somma affluisce allo stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'esercizio finanziario 1999».

4.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Al comma 4, sopprimere le parole: «compresi i benefici creditizi relativi ai mutui contratti ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988 n. 67» e aggiungere, infine, il seguente periodo: «le somme impegnate per la stipula di mutui concessi ai sensi della legge 11 marzo 1988, n. 67 possono essere conservate in bilancio fino all'anno 2002».

5.2

IL RELATORE

Al comma 4, aggiungere, infine, il seguente periodo: «A tal fine i benefici creditizi relativi ai mutui concedibili ai sensi del comma 16 dell'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67 sono, a far data dal 1° gennaio 1999, prorogati fino al 31 dicembre 2000».

5.1

PREDÀ, PIATTI

Art. 6.

Sopprimere l'articolo.

6.1

IL RELATORE

Sopprimere l'articolo.

6.2

IL GOVERNO

Sopprimere l'articolo.

6.3BONATESTA, CUSIMANO, RECCIA, MAGNALBÒ, BETTAMIO,
BUCCI

Sopprimere l'articolo.

6.4

BETTAMIO

Art. 7.

Al comma 1, sostituire la parola: «1999» con l'altra: «2000».

7.1

IL RELATORE

Art. 8.

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.1

IL RELATORE

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.2

IL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999» con le altre: «dal 30 giugno 2000 e dal 30 aprile 2000».

8.3

BONATESTA, CUSIMANO, RECCIA, BETTAMIO, BUCCI

Al comma 1, sostituire le parole: «dal 28 febbraio 1999 e dal 31 gennaio 1999» con le altre: «dal 31 dicembre 1999 e dal 31 ottobre 1999».

8.4

BETTAMIO

INDUSTRIA (10^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

217^a Seduta*Presidenza del Presidente*
CAPONI

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professor Innocenzo Cipolletta, direttore generale della Confindustria, accompagnato dall'avvocato Luigi Pelaggi, dalla dottoressa Aurora Riccardi e dai dottori Carlo Setti e Zeno Tentella.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI
(R033 004, C10^a, 0025°)

Il presidente CAPONI comunica che per la procedura informativa all'ordine del giorno della seduta odierna è stata richiesta la pubblicità prevista dall'articolo 33, comma 4, del Regolamento. La Commissione conviene.

Il Presidente avverte che la Presidenza del Senato, in previsione di tale richiesta, aveva preventivamente fatto conoscere il suo assenso; detta forma di pubblicità, pertanto, viene adottata per il prosieguo dei lavori.

PROCEDURE INFORMATIVE
(R048 000, C10^a, 0008°)

Seguito dell'indagine conoscitiva sulle misure atte a contrastare l'impiego di manodopera minorile: audizione del professor Innocenzo Cipolletta, direttore generale della Confindustria

Si riprende l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 27 gennaio.

Il presidente CAPONI, nel rivolgere un breve indirizzo di saluto ai rappresentanti della Confindustria, ricorda le finalità dell'indagine, tra le

quali quella di approfondire il contesto in cui si va a situare l'iniziativa legislativa in materia di certificazione di conformità sociale dei prodotti di cui ai disegni di legge nn. 2849, 3052, 3406 e 3693 e alla proposta di testo unificato da lui predisposta in qualità di relatore ed illustrata nella seduta del 15 settembre 1998.

Il professor CIPOLLETTA ricorda, preliminarmente, gli impegni in questa materia assunti e sottoscritti dall'organizzazione che rappresenta il 16 aprile 1998 presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in un'apposita sede di concertazione tra il Governo e le parti sociali, tesi a dare una attuazione ad impegni assunti in sede internazionale presso l'OIL e il WTO. Al riguardo, ritiene che queste sedi siano le più opportune per affrontare tali temi e che gli impegni volontariamente assunti siano gli strumenti più efficaci per perseguire i fondamentali obiettivi sociali da tutti condivisi. Sotto questo profilo ritiene non opportune talune scelte contenute nel testo unificato predisposto dal relatore dei citati disegni di legge, che non tiene a suo avviso conto della variegata realtà delle imprese, finendo per condurre ad una eccessiva burocratizzazione di impegni e pratiche che più efficacemente possono essere rimesse all'autonoma decisione delle imprese; su tale testo unificato preannuncia la presentazione di specifiche proposte migliorative. Più in generale, comunque, ritiene che gli intenti perseguiti attraverso la concertazione presso la Presidenza del Consiglio potrebbero nei fatti risultare minati dalla adozione di provvedimenti legislativi in materia.

Seguono brevi interventi e domande di senatori.

Il senatore Athos DE LUCA, nel ritenere il testo unificato sulla certificazione di conformità sociale dei prodotti non in contrasto con i citati impegni sottoscritti dalle organizzazioni sociali, ribadisce il carattere volontario dell'adesione all'albo ivi prevista. L'intento dell'iniziativa legislativa all'esame della Commissione è infatti quello di promuovere, su base volontaria, comportamenti virtuosi degli imprenditori. Non comprende quindi le riserve del professor Cipolletta al quale chiede ulteriori chiarimenti sulla distinzione che si genererebbe nell'applicazione di quanto previsto dalla citata iniziativa legislativa tra piccole e grandi imprese.

Il senatore SELLA di MONTELUCE, nel richiamare talune previsioni contenute nel testo unificato, chiede se, a giudizio della Confindustria, sia concretamente realizzabile la verifica sull'intero processo produttivo richiesta alle imprese per l'adesione volontaria all'albo; chiede, inoltre, se sia ragionevole individuare nella soggezione all'obbligo scolastico il criterio per definire i minori e se il meccanismo previsto per la certificazione dei prodotti non sia eccessivamente macchinoso e costoso.

Il senatore LARIZZA, nell'apprezzare la condivisione degli intenti che stanno a fondamento della citata iniziativa legislativa e nel sollecita-

re la presentazione di specifici e puntuali contributi, ribadisce come con essa non si intenda gravare di ulteriori oneri burocratici ed amministrative le imprese, ma predisporre un sistema atto a fare emergere con più efficacia considerazioni di carattere sociale nella valutazione della qualità dei prodotti.

Il senatore CAZZARO dichiara di condividere le osservazioni formulate dai senatori Larizza e Athos De Luca, mentre non comprende quali danni possano derivare al sistema produttivo da una disciplina, come quella proposta, fondata su un'adesione volontaria ad un sistema di certificazione di qualità. Quanto ai rilievi avanzati dal senatore Sella di Monteluca, ritiene che le imprese siano perfettamente in grado di controllare ogni fase del processo produttivo, senza alcun appesantimento burocratico.

Il senatore MUNGARI, nel ritenere che vada meglio approfondito il problema della compatibilità delle previsioni contenute nel testo unificato con il protocollo dell'aprile 1998 richiamato dal professor Cipolletta, crede che la materia in esame dovrebbe essere oggetto di una direttiva comunitaria, in attesa di una più generale definizione nell'ambito dell'OIL che è, a suo avviso, la sede più adatta. Occorrerebbe poi valutare i riflessi, su quanto disposto dagli articoli 85 e 86 del Trattato dell'Unione europea, di eventuali violazioni dei divieti in materia di impiego di manodopera minorile. In ogni caso, la normativa prevista nel testo unificato appare tecnicamente lacunosa in quanto priva di quell'efficacia normativa di carattere generale ed astratto nei confronti dei destinatari – nella specie le imprese che importano e commercializzano in ambito nazionale – per i quali non prevede alcuna sanzione a fronte della violazione delle disposizioni in essa contenute.

Il presidente CAPONI, ribaditi gli intenti della disciplina contenuta nel testo unificato, volto a promuovere comportamenti virtuosi delle imprese senza alcun elemento vincolistico, dichiara di non comprendere i rilievi mossi dal professor Cipolletta, ai quali crede sia sottesa, invece, la non dichiarata volontà di evitare che la materia possa formare oggetto di una apposita disciplina legislativa.

Dopo un intervento del senatore SELLA di MONTELUCE, che contesta l'intento polemico con cui è condotta l'audizione, replica agli intervenuti il professor CIPOLLETTA il quale, nel ribadire la condanna di principio e di fatto dell'organizzazione da lui rappresentata dello sfruttamento della manodopera minorile, osserva come la normativa proposta, così come formulata, potrebbe essere facilmente elusa o divenire inapplicabile, riducendosi ad una mera enunciazione di principi. Non ritiene infatti possibile nè realistico pensare che possa essere approntato da parte delle imprese un sistema efficace per verificare la provenienza dei prodotti utilizzati nel processo produttivo; per le imprese oneste, dunque, non vi sarebbe altra via che quella di rinunciare ad ogni forma di sostegno finanziario alle esportazioni. Conclusivamente, ribadisce co-

me gli obiettivi della più volte citata iniziativa legislativa possano essere più efficacemente perseguiti attraverso la via dell'autocertificazione e della promozione di comportamenti volontari da definirsi attraverso un accordo fra le parti sociali.

Il senatore LARIZZA, a nome della sua parte politica, nel manifestare la più completa disponibilità ad ogni contributo, ribadisce come spetti all'autonoma responsabilità del Parlamento la valutazione sull'opportunità di disciplinare con legge la materia in esame.

Il presidente CAPONI, nel ringraziare gli intervenuti, dichiara chiusa l'audizione in titolo.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

SUL RIASSETTO DEL SETTORE ELETTRICO
(A007 000, C10^a, 0044^o)

Il senatore SELLA di MONTELUCE, nel ricordare le audizioni svolte nell'ambito dell'indagine conoscitiva sul riassetto del settore elettrico e il parere formulato dalle Commissioni competenti dei due rami del Parlamento in vista dell'adozione del decreto legislativo di recepimento della direttiva europea sul mercato interno dell'energia, rileva come siano in corso, a livello di Governo, discussioni che prescindono da tali pareri. Ritenendo che vada assicurata la rispondenza dell'operato del Governo alle linee direttrici espresse dal Parlamento, chiede che la Presidenza della Commissione assuma le opportune informazioni ed iniziative.

Il presidente CAPONI ricorda che i pareri espressi dalle competenti Commissioni parlamentari su atti del Governo non sono vincolanti per il medesimo. Sull'esito dato dal Governo agli orientamenti emersi in sede parlamentare si può certo esprimere un giudizio politico, ma non si può pretendere una compiuta e totale ottemperanza. Assicura, comunque, il suo interessamento alla questione sollevata.

La seduta termina alle ore 15,35.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

308ª Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Intervengono, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il dottor Augusto QUERCIA, il dottor Valentino PATUSSI e il dottor Giovanni MORO dell'Associazione nazionale medici del lavoro pubblici; il professor Vito FOÀ, presidente della Consulta interassociativa italiana prevenzione; il dottor Guglielmo D'ALLIO ed il dottor Tommaso REMONDELLI, rispettivamente Segretario nazionale e Vice Presidente nazionale dell'ANMA; il professor Innocente FRANCHINI, presidente dell'Associazione universitaria di medicina del lavoro Bernardino Ramazzini.

La seduta inizia alle ore 11,40.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito dell'indagine conoscitiva sull'adeguatezza qualitativa e quantitativa dei «medici competenti» ai fini della piena attuazione del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626: audizione dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici del lavoro pubblici, del Presidente della Consulta interassociativa italiana per la prevenzione (CIIP), dei rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici d'Azienda (ANMA) e del Presidente dell'Associazione universitaria italiana di medicina del lavoro Bernardino Ramazzini (R048 000, C11ª, 0005°)

Riprende l'indagine conoscitiva in titolo, sospesa nella seduta antimeridiana del 9 febbraio.

Il presidente SMURAGLIA rivolge un cordiale saluto ai rappresentanti dell'ANMeLP e, ricordati i temi dell'odierna audizione, dà loro la parola.

Il dottor PATUSSI fa presente preliminarmente che l'ANMeLP, in base all'esperienza condotta nell'attività di vigilanza dei servizi sanitari territoriali, stima in un numero di circa 4 milioni i lavoratori che do-

vrebbero essere sottoposti in Italia a sorveglianza sanitaria, a norma di legge. Una stima prudenziale indica in circa 9 mila il numero dei medici competenti presenti in Italia. Di fatto, il loro numero risulta più che sufficiente, tenuto conto che in media essi dovrebbero seguire 440 lavoratori a testa. Considerato che soltanto circa la metà dei medici competenti è disponibile a svolgere l'attività in questione, in ogni caso la quota media di lavoratori da seguire per medico non supera i 900, cioè l'equivalente di quattro lavoratori per giornata lavorativa, su una stima di 220 giornate utili per ogni anno.

Tuttavia, prima di affrontare il problema del numero dei medici competenti, l'ANMeLP segnala la improrogabile necessità di ridiscutere la politica della sorveglianza sanitaria degli esposti a rischio, che poggia ancora in gran parte sul decreto del Presidente della Repubblica n. 305 del 1956 ed è imperniata sul concetto di rischio presunto e su una periodicità di accertamenti non più sostenibile e ormai in contraddizione con lo spirito e la lettera della normativa europea, come è stato evidenziato anche nel corso del convegno nazionale dell'ANMeLP, tenuto a Padova il 2 novembre 1998.

Sulla scorta dei dati sopra elencati, appare utile pervenire alla definizione di un corretto rapporto medico/lavoratori seguiti, al fine di non far assumere all'azione del medico competente una connotazione esclusiva di tipo clinico a discapito dell'importante azione di prevenzione primaria che spetta a tale professionista, stabilendo anche dei limiti temporali ai diversi tipi di impegno: indicativamente, per un valore massimo di 2 mila lavoratori da seguire, almeno un terzo del tempo dovrebbe essere dedicato all'attività di supporto all'azione di prevenzione primaria in azienda.

Attualmente, la sorveglianza sanitaria viene estesa a molti lavoratori non esposti a rischio, e viene intesa dai lavoratori e dalle aziende come una forma di *benefit*. È così cresciuta un'attività impropriamente definita di sorveglianza sanitaria, in particolare nel settore terziario, redditizia per il medico competente, ma con una ricaduta minima sulla salute dei lavoratori. Al contrario, le visite mediche per i lavoratori delle piccole imprese artigiane sono gestite con difficoltà, e, pertanto, appare necessario e possibile non occupare i medici competenti in prestazioni non dovute, scarsamente utili dal punto di vista della prevenzione e che poco hanno a che vedere con la sorveglianza sanitaria. Inoltre, misure di razionalizzazione nel senso indicato consentirebbero di sopprimere oneri impropri a carico delle aziende.

Uno degli scopi essenziali della sorveglianza sanitaria – prosegue il dottor Patussi – consiste nel conseguimento di un adeguato livello di conoscenza dello stato di salute dei lavoratori; a tal fine dovrebbe essere previsto un ritorno dal punto di vista epidemiologico delle informazioni raccolte dal medico competente, che dovrebbero confluire a livello dei Servizi territoriali di vigilanza. Si ritiene opportuna pertanto l'adozione di provvedimenti volti a prevedere adeguati flussi informativi tra medico competente e Servizi di prevenzione e sicurezza degli ambienti di lavoro, al fine di permettere al servizio pubblico di assolvere ad un compito di osservazione epidemiologica dei danni da lavoro. A tale riguardo as-

sume grande importanza la qualità dei dati rilevati nell'esercizio della sorveglianza sanitaria. Una recente indagine svolta dalla ASL di Viterbo, mirata al controllo della qualità di spirometrie ed audiometrie effettuate dai medici competenti, ha evidenziato una preoccupante inaccuratezza nella rilevazione dei dati sanitari, inaccuratezza che vanifica sia la possibilità di individuare alterazioni precoci dello stato di salute del singolo lavoratore, sia la possibilità di effettuare analisi attendibili su gruppi di lavoratori, correlando i dati raccolti alle valutazioni di igiene ambientale.

L'attività di medico competente si avvicina di fatto molto a quella di un incaricato di pubblico servizio, come ad esempio il medico autorizzato dal decreto legislativo n. 230 del 1995 per la sorveglianza sanitaria degli esposti a radiazioni ionizzanti.

Il medico competente infatti è responsabile anche di quello che accade dopo la sua attività nella specifica azienda, in termini di salute dei lavoratori che ha seguito. Di conseguenza si ritiene opportuno l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare allo SPSAL il suo nominativo all'atto della nomina.

L'ANMeLP propone inoltre che i medici competenti che intendono svolgere la propria attività in una regione debbano iscriversi in un'apposita lista conservata presso la sede regionale della Federazione degli Ordini dei Medici, alla quale dovrebbero documentare i titoli posseduti per l'esercizio dell'attività di medico competente.

Le aziende potrebbero così accedere alle liste di cui sopra per la scelta del medico competente. La Federazione degli Ordini dei Medici, a sua volta, dovrebbe trasmettere alle Regioni le liste di cui sopra ed i relativi aggiornamenti. Sarebbe inoltre opportuno che le Regioni e le Federazioni degli Ordini dei Medici istituissero una Commissione regionale per definire un codice deontologico di comportamento per i medici competenti; agli Ordini dei Medici provinciali dovrebbe spettare l'attività di controllo del rispetto di tale codice.

Il medico competente dovrebbe essere tenuto ad un aggiornamento periodico, da effettuarsi a cura delle Regioni, in collaborazione con la Federazione degli Ordini dei Medici, gli SPSAL e le Università.

Le Regioni, con la collaborazione delle istituzioni e dei servizi citati dovrebbero di fatto svolgere un'azione di accreditamento-verifica qualitativa della preparazione dei medici competenti e della qualità delle prestazioni da questi erogate.

Dovrebbero essere messi a disposizione dei medici competenti protocolli di accertamenti sanitari per specifiche esposizioni a rischio, pubblicati in linee guida prodotte e aggiornate periodicamente dal Ministero della sanità, di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e con la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e Province autonome, con il concorso delle Università, delle società scientifiche, dei sindacati e delle associazioni imprenditoriali. Gli SPSAL devono inoltre collaborare con i medici competenti nella stesura di specifici protocolli di azienda.

Intervenendo in materia di assistenza e consulenza alle imprese artigiane e alle piccole e medie imprese, il dottor MORO osserva che l'Italia è uno dei pochi paesi in cui anche nelle piccolissime aziende è obbligatoria la sorveglianza sanitaria. Tale attività risulta molto gravosa per tali aziende, che difficilmente riescono a reperire i medici competenti, non perché questi manchino, ma perché essi non ritengono economicamente soddisfacente seguire aziende con pochi operai esposti a rischio. Vengono proposte di conseguenza tariffe più elevate proprio per le aziende piccole, con minori disponibilità economiche. L'ANMeLP ritiene che le ASL, in quanto strutture sanitarie pubbliche maggiormente diffuse sul territorio, possano e debbano effettuare attività di sorveglianza sanitaria per le imprese artigiane e le piccole e medie imprese, utilizzando operatori che non ricoprono ruolo di controllo e vigilanza. A tal fine si propone di integrare il comma 1 dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 626 del 1994, con un riferimento alle ASL e, conseguentemente, di modificare il secondo comma di tale articolo aggiungendo dopo il termine «prestata» la frase «nell'ambito del territorio di competenza». Questa proposta vuole recuperare la cultura della prevenzione medica che ha caratterizzato inizialmente in forma sperimentale l'impegno dei servizi pubblici di medicina del lavoro, ed è diventata metodologia di lavoro con la legge di riforma sanitaria del 1978.

Seguono domande e richieste di chiarimenti.

Il presidente SMURAGLIA rileva che l'ANMeLP non sembra favorevole a misure che comportino la revisione verso l'alto del numero dei medici competenti. Chiede pertanto agli intervenuti di precisare la loro posizione in merito all'eventualità di una riapertura del termine per la sanatoria prevista dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 e in merito all'ipotesi di consentire che il medico competente venga supportato, nella sua attività, da medici non in possesso delle specializzazioni richieste.

Il dottore PATUSSI osserva che, comparativamente con gli altri Paesi dell'Unione europea, in Italia il numero dei medici specialisti in medicina del lavoro è molto elevato. Inoltre, il giudizio dell'ANMeLP sull'esperienza della sanatoria effettuata ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991 non è positivo, per l'abbassamento del livello della qualità dei servizi professionali che è seguito all'applicazione di tale normativa.

Premesso che attualmente, al di fuori della specializzazione in medicina del lavoro, non sembra di poter individuare specialità mediche idonee ad assicurare un livello adeguato di professionalità per l'esercizio della funzione di medico competente, l'ANMeLP ritiene preliminare ad ogni riflessione sull'adeguatezza numerica di tale figura professionale la ridefinizione del sistema della sorveglianza sanitaria, nel senso della riorganizzazione delle strutture e dell'eliminazione di funzioni improprie. Su tale base, sarà possibile individuare un fabbisogno adeguato di medici competenti.

Il PRESIDENTE ringrazia i rappresentanti dell'ANMeLP e li congeda. Introduce quindi il professor Foà, presidente della CIIP.

Il professor FOÀ ricorda preliminarmente come la CIIP raccolga l'adesione di gran parte delle associazioni operanti nei campi della prevenzione negli ambienti di lavoro ed anche di vita, ivi comprese alcune rilevanti associazioni di estrazione medica. Alla stregua delle rilevazioni effettuate da tali ultime strutture associate, il numero dei medici titolati ad operare in qualità di medici competenti ai sensi degli articoli 2 e 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 può essere collocato tra le settemila e le undicimila unità, a seconda della metodologia utilizzata. Sebbene non tutti i medici così censiti esercitino l'attività di medico competente in modo assiduo, può ritenersi che si tratti di un contingente numerico largamente sufficiente a coprire le necessità operative. Al riguardo, anche nell'eventualità che il numero di coloro che esercitano effettivamente l'attività di medico competente assommasse a sole 6.000 unità, si sarebbe pur sempre in presenza di un dato largamente superiore rispetto alla media europea.

Sembra inoltre infondata la preoccupazione circa l'esistenza di sprequazioni nella distribuzione territoriale dei medici competenti. In realtà, la maggiore presenza di tali figure professionali nelle aree del Nord riflette la maggiore presenza di attività produttive ivi dislocate. In tali condizioni, si registra un alto tasso di mobilità presso i soggetti titolati a svolgere le funzioni di medico competente provenienti dalle regioni meridionali, i quali spesso si trasferiscono al Nord a tempo indeterminato, ovvero per lo svolgimento di singoli incarichi.

Va infine tenuto presente che il numero dei medici competenti è destinato a subire un significativo incremento in progresso di tempo, in rapporto alle recenti determinazioni relative al consistente incremento del numero di posti nelle scuole di specializzazione universitarie in medicina del lavoro e igiene industriale.

Sempre al fine di garantire una migliore erogazione del servizio, potrebbe risultare opportuno superare il meccanismo dei controlli periodici sulle aziende previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, che rispondono ad una concezione anacronistica della sorveglianza sanitaria ed assorbono attualmente una parte non trascurabile dell'attività di medico competente.

Al fine di facilitare le aziende nel reperimento dei medici competenti, potrebbe inoltre risultare utile promuovere la formazione a cura degli ordini provinciali dei medici dell'elenco dei sanitari in possesso dei requisiti prescritti per l'esercizio delle relative funzioni.

Sottolinea poi come il percorso formativo previsto dagli statuti delle scuole di specializzazione per i medici del lavoro sia pienamente rispondente alle complesse necessità operative proprie del medico competente, anche in virtù della stretta correlazione fra attività teorica e di tirocinio. In tali condizioni, l'ipotizzato allargamento dei requisiti per lo svolgimento di funzioni di medico competente, fino a ricomprendere medici in possesso di altre specializzazioni, si risolverebbe in una sensibile riduzione della qualità del servizio, il che darebbe adito anche a si-

tuazioni deontologicamente discutibili, visto che alcuni lavoratori si troverebbero ad essere discriminati in quanto non seguiti da medici del lavoro.

Il PRESIDENTE domanda come possa spiegarsi che in alcune aree del Mezzogiorno, pur in presenza di una sottoutilizzazione dei medici competenti locali, le imprese incontrino, secondo alcune segnalazioni, rilevanti difficoltà nell'individuare professionisti disponibili.

Il professor FOÀ fa presente che la domanda di servizi proveniente dalle imprese situate nel Mezzogiorno è più discontinua di quella generalmente espressa dalle aziende del Nord di analoghe dimensioni, anche in rapporto all'esistenza di diffusi fenomeni di inottemperanza rispetto agli adempimenti previsti dalla legge nell'ambito della sorveglianza sanitaria. Non è pertanto da sorprendersi se molti medici del lavoro provenienti dalle regioni del Mezzogiorno finiscono per operare prevalentemente al Nord. In risposta poi ad ulteriori quesiti rivoltogli dal PRESIDENTE, il professor FOÀ fa presente che a quanto gli risulta non è riscontrabile in linea generale una sperequazione territoriale nell'assegnazione alle varie scuole di specializzazione delle borse di studio in medicina del lavoro.

Per quanto riguarda le difformità nelle stime circa il numero dei medici competenti, fa presente come esse siano riconducibili alla disomogeneità delle basi informative. Il numero di undicimila soggetti titolati a svolgere le funzioni di medico competente da lui in precedenza richiamato è stato elaborato sommando al numero degli specialisti in medicina del lavoro i contingenti dei medici in possesso dell'autorizzazione regionale ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Foà e lo congeda. Introduce quindi i rappresentanti dell'Associazione nazionale dei medici d'azienda (ANMA), ai quali dà la parola.

Il dottor D'ALLIO ricorda preliminarmente che l'ANMA dal 1987 raccoglie in modo organico a livello nazionale le esperienze dei medici operanti in azienda, oggi definiti «competenti» per effetto dei decreti legislativi n. 277 del 1991 e n. 626 del 1994, in quanto in possesso dei titoli professionali e di specializzazione richiesti.

In dieci anni l'ANMA ha raccolto l'adesione di circa 1500 medici competenti operanti in aziende private e pubbliche di grandi, medie e piccole dimensioni del comparto manifatturiero e del terziario. Di questi, oltre l'80 per cento ha il diploma di specialista in medicina del lavoro e circa il 90 per cento svolge la propria attività in termini non residuali ed in rapporto libero professionale. Infatti dal 1994 si va affermando la tendenza da parte dei datori di lavoro a privilegiare il rapporto libero professionale rispetto ad un rapporto di lavoro dipendente e a ricorrere ai cosiddetti centri servizio, che a loro volta prediligono il rapporto libero professionale con i propri consulenti.

In conclusione i medici competenti con rapporto di lavoro subordinato rappresentano oggi una modesta minoranza – secondo l'ANMA destinata nel giro di poco tempo ad esaurirsi – che opera in poche industrie nazionali sia private che pubbliche.

Entrando più nello specifico dell'argomento oggetto dell'audizione, l'ANMA ritiene che con buona approssimazione il numero e la distribuzione territoriale di medici competenti presenti ed operanti attualmente a livello nazionale siano adeguati.

Dall'analisi dei nuovi modelli organizzativi adottati in aziende di diversa tipologia in funzione del decreto legislativo n. 626 del 1994 è stato elaborato un modello di simulazione basato sul rapporto di un medico competente ogni duemila lavoratori, corretto per un gradiente di rischio espressione della complessità delle attività di sorveglianza sanitaria.

Infatti con la definizione dei compiti assegnati al medico competente dal citato decreto legislativo n. 626 è apparso immediatamente evidente che il medico aziendale era liberato da alcune attività tradizionali di medicina di base, potendosi così impegnare nelle attività proprie della medicina del lavoro.

Per effetto di ciò ad ogni comparto manifatturiero e del terziario è stato attribuito un coefficiente correttivo. Così ad esempio al comparto dell'industria della chimica e della gomma dove come è noto è richiesto un maggior impegno del medico competente, anche in relazione alle disposizioni del decreto del Presidente della repubblica n. 303 del 1956, è attribuito un coefficiente di 1.5 a significare un maggior numero di risorse mediche da impegnare rispetto ad altri comparti, quali ad esempio le attività immobiliari di intermediazione finanziaria del commercio al dettaglio a cui è stato assegnato un indice di 0,25.

Applicando la formula si è stimato che 4.279 medici competenti possano soddisfare il fabbisogno nazionale relativo ai 14.387.803 lavoratori dipendenti assicurati presso l'INAIL nel 1996. L'ANMA ha censito circa 4.000 medici competenti tra i suoi associati e i 2.424 medici autorizzati ai sensi dell'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991.

Il numero di medici competenti si ritiene adeguato tenendo anche conto delle altre e diverse stime numeriche prodotte da altre fonti.

Dalla stessa simulazione si osserva che anche la distribuzione territoriale di medici competenti appare congrua, come dimostrano gli esempi riferiti a diverse realtà regionali. In Lombardia è stato stimato un fabbisogno di 1.113 medici competenti contro i 1.174 censiti; in Emilia Romagna, i medici competenti censiti sono 647, contro i 462 stimati; in Toscana, sono 336 i medici competenti stimati, contro 622 censiti; in Umbria, è stimato un fabbisogno di 66 medici competenti, contro 137 censiti; in Molise, i medici competenti stimati sono 17, contro 42 censiti; in Campania, il fabbisogno stimato ammonta a 219 medici competenti, contro 685 censiti e in Puglia, sono 166 i medici competenti stimati contro 422 censiti.

Una conferma di quanto fin qui detto viene dalla ricerca effettuata dalla CGIL Lombardia che ha evidenziato la presenza del medico com-

petente nell'86 per cento del campione di aziende artigiane esaminate, smentendo in questo caso che il settore ha difficoltà a reperire medici competenti.

La metodologia sopra descritta ha permesso all'ANMA in occasione del parere richiesto dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici nel giugno 1997, di offrire alla stessa parametri accettabili per fissare la tariffa minima nazionale per la sorveglianza sanitaria da parte del medico competente ex articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 626.

Nell'occasione è stata proposta ed accertata dalla FNOMCeO una tariffa minima oraria di lire 100.000, basata su indicatori oggettivi quali le caratteristiche organizzative e l'ubicazione dell'impresa; la tipologia e il numero dei rischi e il numero di dipendenti, nonché gli elementi che individuano i tempi necessari ad eseguire tutte le attività dovute dal medico competente, dall'esecuzione degli accertamenti sanitari alla registrazione, consuntivazione, elaborazione statistica dei dati: ai colloqui formativi con i lavoratori ed i loro rappresentanti; alla programmazione del piano sanitario; ai sopralluoghi sugli ambienti di lavoro; alla preparazione e partecipazione alle riunioni periodiche; alla partecipazione nel processo di valutazione dei rischi.

In conclusione l'ANMA ritiene ad oggi che il problema numerico relativo ai medici competenti non evidenzia caratteri di emergenza tali da dover individuare percorsi alternativi per soddisfare una carenza di mercato che non è dimostrata.

Non sembrano pertanto da considerare ipotesi di allargamento ad altre specialità che nel loro percorso formativo, non prevedendo le competenze formative richieste dal decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche, abbasserebbero il livello qualitativo della prevenzione.

Analogamente i dati stimati non rendono urgenti allargamenti ad altri medici non specialisti a supporto delle attività cliniche proprie del medico competente.: per non dequalificare la prevenzione, altre sono le azioni correttive da prevedere: prima fra tutte il miglioramento della conoscenza del fabbisogno numerico in funzione delle reali esigenze coerenti con la valutazione dei rischi, e su tale base la programmazione del numero di posti nelle scuole di specializzazione per medici del lavoro ed il numero delle borse di studio correlate. Un terzo obiettivo, che appare urgente, consiste infine nella revisione del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, ed in particolare del superamento del sistema dei controlli a periodicità trimestrale e semestrale, che risponde ad una logica ormai superata dall'evoluzione del contesto produttivo.

Si può stimare che abbattendo le periodicità dovute ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato si libererebbero potenzialità per almeno il venti per cento rispetto alle esigenze attuali che, fra l'altro, porterebbero anche ad una liberazione di costi stimabili attorno ai 116 miliardi annui relativi alla sola attività di visite mediche e che potrebbero essere investiti per migliorare le attività diagnostiche e di promozione della salute dei lavoratori in generale.

Il PRESIDENTE, nel prendere atto della valutazione dei rappresentanti dell'ANMA circa l'insussistenza di sostanziali squilibri territoriali nella distribuzione dei medici competenti, fa presente come vi siano nondimeno segnalazioni relative alla condizione di difficoltà nella quale si trovano spesso le aziende meridionali nel reperire un medico competente. Chiede poi se si disponga di elementi utili per valutare il tasso di effettivo impegno dei sanitari titolati allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 626 del 1994 nelle attività specifiche di medico competente.

Il dottor D'ALLIO ribadisce come, pur non potendosi escludere situazioni particolari sul territorio, in generale i dati disponibili dimostrano l'assenza di carenze strutturali in determinate porzioni del territorio nazionale. Quanto al quesito relativo al grado di impegno nelle specifiche attività di medico competente, fa presente come la maggior parte dei medici associati all'ANMA risulti svolgere come attività prevalente quella di medico competente.

Il senatore Roberto NAPOLI manifesta perplessità sul fondamento statistico delle valutazioni espresse dal dottor D'Allio circa il grado di impegno nelle specifiche attività di medico competente che caratterizza mediamente i soggetti titolati a svolgerle. Si tratta di un aspetto determinante ai fini dell'attività dell'11^a Commissione permanente, la quale non può non porsi l'obiettivo di una valorizzazione della figura del medico competente e di un recupero delle capacità professionali esistenti nel settore, così da evitare che una funzione tanto delicata si trovi ad essere svolta dal singolo medico come un ripiego rispetto ad altre attività.

Il dottor D'ALLIO ribadisce come la valutazione da lui espressa circa il tasso di impegno nelle specifiche attività di medico competente si riferisce ai medici associati all'ANMA. Fa poi presente come, più in generale, da una rilevazione effettuata dalla stessa associazione, risulti anche al Sud la presenza di un numero di medici competenti largamente sufficiente allo svolgimento dei compiti d'ufficio; in Campania, in particolare, a fronte di un fabbisogno operativo di 219 unità risultano censiti ben 685 medici competenti.

Dopo che i senatori Roberto NAPOLI e PELELLA hanno formulato alcuni rilievi circa la possibilità di una rilevazione dell'impegno specificamente rivolto dai singoli sanitari nell'attività di medico competente, il PRESIDENTE ringrazia i responsabili dell'ANMA intervenuti all'audizione e li congeda.

Rivolge quindi un cordiale saluto al rappresentante dell'Associazione universitaria italiana di medicina del lavoro Bernardino Ramazzini e gli dà la parola.

Il professor FRANCHINI ricorda come, alla stregua dei dati comunicati a suo tempo dall'Associazione Ramazzini, il numero dei medici competenti era pari a 8124 nel 1996. Poiché nel frattempo si è assistito

ad un significativo incremento dei medici competenti, e tenuto conto del fatto che, in un Paese non dissimile dall'Italia per popolazione e struttura produttiva, come la Francia, tale numero è valutato in circa 6000, risultano infondate le preoccupazioni circa l'inadeguatezza delle risorse umane disponibili a far fronte alle necessità operative.

Per quanto riguarda gli aspetti inerenti alla formazione professionale dei medici competenti, gli Statuti delle Scuole di specializzazione prevedono un tirocinio estremamente impegnativo, indispensabile per assicurare una preparazione adeguata a professionisti che sono chiamati ad espletare attività particolarmente complesse come quelle in questione. Al riguardo, nessuno degli Statuti delle Scuole di specializzazione in altre discipline mediche prese in considerazione ai fini dell'ipotizzato allargamento dei requisiti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 626 del 1994 configura un percorso formativo idoneo ai fini del conseguimento di una preparazione specifica nelle branche della medicina del lavoro.

In tali condizioni, ampliare ad altre figure professionali i requisiti per l'esercizio delle attività di medico competente finirebbe per determinare, a parte ogni altra considerazione, una obiettiva discriminazione fra lavoratori di «serie A», ammessi a beneficiare dei servizi erogati da medici del lavoro, e lavoratori che invece sarebbero costretti ad avvalersi solo delle prestazioni di professionisti assai meno qualificati nello specifico settore.

In risposta poi ad ulteriori quesiti formulati dal PRESIDENTE, il professor FRANCHINI fa presente come non risulta che vi siano state sperequazioni nel riparto delle borse di studio nelle scuole di specializzazione in medicina del lavoro a danno del Sud; anzi può rilevarsi l'esistenza di criteri di particolare attenzione alle esigenze delle Scuole del Mezzogiorno. Ribadisce poi l'inopportunità di modifiche legislative che consentano l'utilizzo di medici anche non specialisti per attività di supporto rispetto a quelle proprie dei medici competenti, ovvero che prevedano la riapertura del termine per le autorizzazioni previste dall'articolo 55 del decreto legislativo n. 277 del 1991. In risposta, infine, ad un quesito postogli dal senatore PELELLA, il professor FRANCHINI ribadisce l'inadeguatezza del percorso formativo previsto dalle scuole di specializzazione diverse da quelle nelle discipline di medicina del lavoro.

In riferimento poi ad una domanda rivoltagli dal PRESIDENTE, il professor FRANCHINI fa presente che i dati e le valutazioni da lui prospettate riflettono complessivamente l'orientamento dei responsabili delle Cliniche universitarie di medicina del lavoro.

Il PRESIDENTE ringrazia il professor Franchini e lo congeda, dichiarando conclusa l'audizione.

Il seguito dell'indagine è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 13,35.

309ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SMURAGLIA

Interviene il ministro per le pari opportunità Balbo.

La seduta inizia alle ore 15.

PROCEDURE INFORMATIVE

Seguito del dibattito sulle comunicazioni del Ministro per le pari opportunità sulle linee programmatiche del suo Dipartimento in materia di occupazione (R046 003, C11ª, 0011°)

Riprende il dibattito sulle comunicazioni del Ministro per le pari opportunità, sospese nella seduta del 3 febbraio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 3 febbraio, dopo le comunicazioni del Ministro per le pari opportunità, erano stati posti da parte di alcuni senatori dei quesiti, ai quali non era stato possibile rispondere a causa del concomitante inizio dei lavori dell'Assemblea. Ringrazia quindi il Ministro per la disponibilità manifestata nei confronti della Commissione e Le dà la parola per la replica.

Il ministro BALBO, rispondendo ai quesiti posti nel corso della seduta del 3 febbraio, osserva in primo luogo che alcuni di essi hanno avuto ad oggetto il tema delle funzioni e del ruolo della consigliera di parità, prevista dalla legge n. 125 del 1991. A tale proposito, fa presente che il Governo, anche attraverso la presentazione di specifiche proposte emendative al disegno di legge collegato, la cui discussione sta per avere inizio presso l'Assemblea del Senato, intende potenziare tale figura, sia attraverso l'individuazione di criteri di selezione collegati a più incisivi interventi di carattere formativo, sia attraverso una razionalizzazione delle funzioni, soprattutto per quel che riguarda la capacità di stare in giudizio e l'intervento nei procedimenti di arbitrato. Dato che l'attuale situazione di difficoltà della consigliera di parità è da ricondurre in larga misura anche a condizioni di partenza non favorevoli, è intenzione del Governo prevedere forme di retribuzione, attraverso l'individuazione di idonee risorse da convogliare in un apposito fondo.

Il Dipartimento per le pari opportunità intende anche adottare iniziative specificamente finalizzate alla piena attuazione della Direttiva

del Presidente del Consiglio dei ministri 27 marzo 1997, in materia di azioni volte a promuovere l'attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini. Tale direttiva, pur avendo conseguito alcuni risultati, è ancora per larga parte inattuata. È pertanto necessario proseguire in un'iniziativa di stimolo per la piena applicazione, che dovrebbe avere un primo momento di verifica nel marzo 2000, data entro la quale il Dipartimento prevede di svolgere un monitoraggio dei risultati conseguiti, tenendo conto anche dell'esito degli incontri promossi annualmente dalle Nazioni Unite per valutare le azioni positive in materia di pari opportunità intraprese dai vari Governi.

Vi è poi la necessità di assicurare un più puntuale rispetto degli impegni assunti in materia di pari opportunità da parte dei competenti organi di Governo: in particolare, si tratta di operare più attivamente all'interno delle varie sedi deputate all'attuazione ed alla verifica del patto sociale per lo sviluppo e l'occupazione, per evidenziare i temi attinenti alla specificità del lavoro femminile. Per questo aspetto, l'azione del Dipartimento si attiene ad alcune linee direttrici, che hanno riguardo in primo luogo alle misure specificamente rivolte alla promozione del lavoro autonomo e dell'imprenditorialità femminile e in secondo luogo alla valutazione delle differenze di genere sul mercato del lavoro, ed in particolare all'impatto delle nuove tipologie di rapporto del lavoro, quali ad esempio il lavoro interinale o il *part time*, sulla peculiare condizione della lavoratrice. Sempre in tema di occupazione femminile, un altro profilo di particolare interesse riguarda la condizione delle donne immigrate, che in alcuni settori rappresentano ormai la maggioranza della manodopera femminile occupata. Vi è infine la questione della conciliabilità degli orari di lavoro e di vita, strettamente connesso al problema di un adeguamento dei servizi che dovrebbero offrire un supporto alle lavoratrici, nella prospettiva di recuperare la condizione di svantaggio derivante da una ripartizione dei carichi familiari ancora fortemente penalizzante per le donne. È auspicabile che tale problematica trovi uno spazio adeguato anche nel piano nazionale di azione per l'occupazione per il 1999.

In collaborazione con il Censis, il Dipartimento per le pari opportunità ha dato vita ad un Osservatorio sulla flessibilità, dalla cui attività sono emersi alcuni dati interessanti. In particolare, a partire dalla constatazione che le donne più degli uomini sono impegnate in rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo determinato, si è constatato come tale modalità di occupazione, soprattutto per quel che riguarda il *part time*, costituisca una scelta volontaria solo per il 34 per cento delle donne – mentre lo è per oltre il cinquanta per cento degli uomini – ed è invece vissuta come una necessità imposta dalle altre lavoratrici, e in particolare dalle più giovani. Non è dunque vero che il rapporto di lavoro a tempo parziale costituisce una modalità di prestazione particolarmente bene accetta alle lavoratrici. La ricerca ha dimostrato altresì l'importanza di una rilevazione dei dati che tenga presente le variabili di genere: come già è stato affermato nella esposizione preliminare, l'ISTAT è po-

sitivamente impegnato in tal senso, in collaborazione con il Dipartimento per le pari opportunità.

Rispondendo poi ad un quesito posto dal presidente Smuraglia, il Ministro sottolinea l'impegno del Governo ad adoperarsi presso le Presidenze dei due rami del Parlamento per la sollecita conclusione dell'*iter* parlamentare di alcuni disegni di legge; tra di essi vi è anche quello riguardante le molestie sessuali sui luoghi di lavoro. Su tale tema, peraltro, il Dipartimento per le pari opportunità ha promosso specifiche azioni di sensibilizzazione di concerto con le commissioni per le pari opportunità costituite presso alcune grandi imprese.

In generale, il Governo ritiene che la legge n. 125 del 1991 dovrebbe essere rivisitata in alcuni aspetti non secondari, considerate le attuali difficoltà di applicazione, aggravate anche dall'inadeguatezza delle risorse disponibili. Dal 1991 ad oggi, la maggior parte dei progetti approvati sono stati rivolti a finalità formative e, conseguentemente, hanno avuto una scarsa incidenza sull'occupazione femminile. I dati più recenti sull'andamento del mercato del lavoro confermano la limitatezza dei risultati conseguiti dall'applicazione della legge n. 125, dato che lo svantaggio relativo della componente femminile permane significativo, in termini di disoccupazione e di sottoccupazione. Occorre pertanto rafforzare le iniziative per le pari opportunità nell'ambito delle politiche occupazionali del Governo, per ridurre la segregazione occupazionale ed incrementare le azioni positive e gli interventi di verifica dei risultati di queste.

Il Dipartimento per le pari opportunità è impegnato anche sul versante dell'attuazione della legge n. 215 del 1992, per la promozione dell'imprenditoria femminile, con risultati interessanti, malgrado l'esiguità delle risorse disponibili, compensata, peraltro, da efficaci iniziative di informazione e sensibilizzazione: i progetti ammessi ai finanziamenti sulla base dei bandi più recenti sono stati positivamente avviati e sono sostenuti da un sistema informativo adeguato. Inoltre, è stata recentemente insediata una commissione interministeriale per la semplificazione delle procedure di accesso ai benefici previsti dalla citata legge n. 215.

L'Osservatorio sull'imprenditoria femminile, realizzato dall'IGI, ha messo in luce alcune difficoltà. In particolare, risulta necessaria un'azione per il coordinamento della legislazione nazionale con la legislazione regionale sulla medesima materia; occorre inoltre potenziare la rete informatica e procedere alla creazione di un laboratorio di sperimentazione delle cosiddette «buone pratiche», da finalizzare soprattutto alla valorizzazione e diffusione delle esperienze più interessanti. Va inoltre sottolineato il positivo esito di alcune iniziative per la promozione dell'imprenditorialità femminile nel settore del turismo e dell'artigianato, intraprese in collaborazione dal Dipartimento per le pari opportunità e da alcune regioni del Mezzogiorno.

Il PRESIDENTE ringrazia il Ministro Balbo e dichiara conclusa la procedura informativa.

*INTEGRAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA***Votazione per l'elezione di un Vice Presidente**

(R027 000, C11ª, 0003ª)

Il PRESIDENTE avverte che si procederà alla votazione per l'elezione di un Vice Presidente, in sostituzione del senatore Roberto Napoli, dimissionario.

Si procede alla votazione.

Risulta eletto il senatore Zanoletti.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) (n. 90)**

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L014 078, C11ª, 0003ª)

Il senatore DUVA riferisce sulla proposta di nomina del dottor Massimo Paci alla carica di Presidente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS). Dopo aver dato conto del *curriculum* del candidato, il relatore sottolinea come si tratti di una personalità di indiscusso spessore scientifico, il che rappresenta a suo avviso un elemento tanto più positivo in uno scenario in via di profonda trasformazione come quello dell'ordinamento previdenziale; ciò anche alla stregua delle previsioni di cui all'articolo 41 del disegno di legge n. 3593, in virtù delle quali il Governo dovrebbe intervenire in via di legislazione delegata in vista del riordino degli enti previdenziali.

In conclusione propone l'espressione di un parere favorevole.

Il senatore GERMANÀ, pur manifestando apprezzamento per il profilo professionale e scientifico del dottor Paci, esprime riserve sul metodo seguito dal Governo nel promuovere un avvicendamento ai vertici dell'INPS, che riflette una logica di occupazione del potere che si sperava superata. Per altro verso, non sembra giusto che il ruolo del Parlamento si limiti ad una mera presa d'atto, atteso che la proposta si sostanzia in un unico nominativo, laddove sarebbe più corretto sottoporre alle Camere una terna di candidature.

Per le ragioni esposte, il Gruppo di Forza Italia si asterrà.

Il senatore FLORINO, a nome del Gruppo di Alleanza Nazionale, annuncia il suo voto contrario alla proposta avanzata dal Governo, rilevando come l'allontanamento dal vertice dell'INPS di una persona che gode di generale considerazione come l'ingegner Billia risponda a criteri di mera occupazione del potere.

Il senatore ZANOLETTI, dopo aver sottolineato come la scelta di allontanare dal vertice dell'INPS, sia pure con il contestuale conferimen-

to di un incarico di prestigio, una persona come l'ingegner Billia che per generale riconoscimento ha ben operato suscita forti perplessità, annuncia l'astensione del Gruppo CCD.

Il senatore MUNDI annuncia il proprio voto favorevole alla proposta di nomina formulata dal Governo.

Ha quindi la parola il senatore MANZI, il quale manifesta riserve sul metodo seguito dal Governo nel promuovere un avvicinamento ai vertici dell'INPS senza che siano fornite spiegazioni convincenti. Presta inoltre il fianco a perplessità la scelta del dottor Paci di rilasciare alla stampa dichiarazioni in ordine ai futuri indirizzi prima ancora che il Parlamento abbia espresso il prescritto parere sulla sua candidatura.

In conclusione, annuncia il voto favorevole del Gruppo comunista.

Il senatore PELELLA, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo, sottolinea come lo spessore scientifico del dottor Paci sia oggetto di generale riconoscimento, e come per converso l'attribuzione di un incarico prestigioso come quello di Presidente dell'INAIL a colui che ha esercitato finora il ruolo di Presidente dell'INPS non possa in alcun modo considerarsi penalizzante.

Il senatore MONTAGNINO annuncia infine il voto favorevole del Gruppo del Partito Popolare Italiano alla proposta di nomina avanzata dal Governo.

Il PRESIDENTE avverte quindi che si passerà alla votazione sulla proposta di nomina del dottor Massimo Paci alla Presidenza dell'INPS.

La proposta di parere favorevole formulata dal relatore Duva è quindi approvata, risultando 9 voti a favore, 2 contrari e 3 astenuti.

Risultano aver partecipato alla votazione i senatori BATTAFARANO, DUVA, FLORINO, GERMANÀ, GRUOSSO, MANZI, MONTAGNINO, MUNDI, NOVI, PELELLA, PILONI, SMURAGLIA, TAPPARO e ZANOLETTI.

Proposta di nomina del Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) (n. 91)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri: favorevole)

(L014 078, C11ª, 0004ª)

Il senatore DUVA riferisce sulla proposta di nomina dell'ingegner Gianni Billia alla carica di Presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL). Dopo aver dato conto del *curriculum* del candidato ne sottolinea lo spessore culturale, desumibile anche dalla sua assidua e qualificata partecipazione al dibattito scientifico. Le stesse qualità gestionali dimostrate alla guida dell'INPS costituiscono il miglior auspicio in vista

di un incarico tanto impegnativo come quello che lo attende al vertice dell'INAIL.

In conclusione, propone l'espressione di un parere favorevole.

Il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione sulla proposta di nomina dell'ingegner Gianni Billia alla Presidenza dell'INAIL.

Dopo dichiarazioni di voto favorevole dei senatori ZANOLETTI, MUNDI, MANZI, PELELLA e MONTAGNINO, di astensione del senatore NOVI e di voto contrario del senatore FLORINO, la proposta di parere favorevole formulata dal relatore Duva è quindi approvata, risultando 11 voti a favore, 1 contrario e 3 astenuti.

Risultano aver partecipato alla votazione i senatori BATTAFARANO, DUVA, FLORINO, GERMANÀ, GRUOSSO, MANZI, MONTAGNINO, MUNDI, NOVI, PELELLA, PILONI, SILIQUINI, SMURAGLIA, TAPPARO e ZANOLETTI.

PER LO SVOLGIMENTO DELLE INTERROGAZIONI NN. 3-02521 E 3-02537

Il senatore FLORINO sollecita lo svolgimento delle interrogazioni nn. 3-02521 e 3-02537, rispettivamente concernenti le ricorrenti dismissioni di aziende nel Napoletano e le difficoltà insorte in sede di salvataggio della «Nuova Mecfond».

Il PRESIDENTE assicura al senatore Florino che si farà interprete della sua richiesta presso il Ministero del lavoro.

La seduta termina alle ore 16,20.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

286^a Seduta*Presidenza del Presidente*
GIOVANELLI

Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente Calzolaio e il sottosegretario di Stato per i lavori pubblici Mattioli.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

(2344) VELTRI ed altri. – Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche

(Discussione e rinvio)

Il relatore SPECCHIA ricorda che la Commissione ha già esaminato in sede referente il disegno di legge in titolo, poi riassegnato in sede deliberante. Ritene che la discussione possa riprendere dal testo già approvato dalla Commissione in sede referente. Precisa, al riguardo, che gli obiettivi delle modifiche alla legge n. 64 del 1974 concernono la semplificazione delle procedure ed il rafforzamento dei controlli e delle garanzie. Attualmente, infatti, il sistema dei controlli appare di scarsa efficacia e presenta differenziazioni rilevanti da regione a regione. Per questo, è sembrato preferibile prevedere controlli a campione e collaudi statici in corso d'opera. Inoltre, si è ritenuto di dover utilizzare la professionalità e la responsabilità dei progettisti per ottenere migliori risultati nella realizzazione delle opere.

Fa presente che le osservazioni emerse nel corso del dibattito in sede referente sono state in gran parte accolte nel testo trasmesso all'Assemblea; segnala, tra di esse, quelle avanzate dai Ministeri dei lavori pubblici e dell'ambiente, dalla protezione civile e dai Servizi tecnici nazionali. A suo avviso il testo costituisce un punto di equilibrio soddisfacente.

Si apre la discussione generale.

Il senatore CARCARINO considera in termini positivi il testo che la Commissione è ora chiamata a discutere in sede deliberante. Esso corrisponde, infatti, alle aspettative provenienti dal settore edile, con l'obiettivo di eliminare anche il sistema differenziato corrispondente alla disciplina delle singole regioni. Appare positiva, in particolare, la valorizzazione della responsabilità dei professionisti ed il sistema dei controlli è in linea con gli indirizzi definiti in sede europea.

Si sofferma, successivamente, sul contenuto del comma 2 dell'articolo 2 e del comma 4 dell'articolo 3, sottolineando che sarebbe opportuno precisare le conseguenze di eventuali controlli negativi e coordinare la norma dell'articolo 3 con quella sui controlli a campione. Si riserva, comunque, di presentare emendamenti su tali aspetti.

Il senatore RIZZI è dell'avviso che dovrebbe essere precisato meglio il sistema dei controlli a campione e che all'articolo 3, comma 1, sembra ultronea la previsione relativa alla comprovata esperienza in materia di costruzioni in zona sismica per i professionisti già iscritti all'albo da almeno dieci anni. Occorrerebbe inoltre chiarire se il riferimento è all'albo nazionale o agli albi regionali.

Il senatore LASAGNA ritiene che si dovrebbero introdurre incentivi di carattere fiscale per favorire lo sviluppo di un sistema di assicurazioni per le opere in zona sismica.

Il presidente GIOVANELLI fa presente che un emendamento concernente l'assicurazione degli immobili per i danni derivanti da calamità naturali è stato inserito nel disegno di legge collegato che sarà esaminato dall'Assemblea nel corso delle prossime settimane. In quella sede, potranno essere presentate proposte concernenti tale materia.

Il sottosegretario MATTIOLI conferma l'impegno del Governo per l'approvazione della norma ricordata dal Presidente.

Il senatore BORTOLOTTO preannuncia la presentazione di emendamenti volti ad evitare che la opportuna opera di semplificazione procedurale non indebolisca il sistema delle garanzie. In particolare, ritiene che debba essere precisata, al comma 2 dell'articolo 2, la disciplina sui controlli vigente prima dell'approvazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri previsto al comma 3 dello stesso articolo. Si chiede, inoltre, se il requisito della comprovata esperienza non debba essere esteso anche ai professionisti indicati al comma 2 dell'articolo 3, se non sia eccessiva l'estensione del collaudo statico a qualsiasi tipo di opera e se non sia improprio attribuire competenze agli ordini professionali anche per opere private, come sembra prevedere l'articolo 6.

Il presidente GIOVANELLI è dell'avviso che sarebbe opportuno riformulare l'articolo 6, per precisare che l'intervento degli ordini professionali è limitato ai casi previsti dalla legge e non riguarda comunque l'affidamento di opere.

Il senatore CARCARINO, pur concordando coi i rilievi anzidetti, sottolinea che l'articolo 6 è finalizzato ad evitare che gli incarichi siano affidati sempre allo stesso numero, ristretto, di progettisti.

Il senatore RESCAGLIO esprime una valutazione positiva sul contenuto del disegno di legge, soprattutto per le sue caratteristiche di essenzialità e di precisione. Considera opportuno che in una materia così delicata come quella delle costruzioni in zona sismica si compia ogni sforzo per mettere pienamente a frutto le esperienze realizzate nel corso degli anni. È giusto, in particolare, valorizzare il contributo di tutti i soggetti interessati.

Il senatore MANFREDI si sofferma sulla norma relativa ai collaudi a campione, che giudica eccessivamente generica. A suo avviso, inoltre, occorrerebbe riformulare la disposizione sugli edifici in muratura al fine di giungere ad indicazioni più puntuali. Appare insoddisfacente anche la disciplina relativa alle ristrutturazioni, tema che dovrebbe viceversa essere affrontato con cautela e realismo.

Il presidente GIOVANELLI dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore SPECCHIA replica agli intervenuti nella discussione precisando che per l'individuazione dei professionisti responsabili dei collaudi si è ritenuto opportuno integrare il requisito della iscrizione all'albo anche con quello della esperienza concreta, al fine di avere sufficienti garanzie in ordine alla effettiva competenza di tali tecnici. Quanto ai collaudi delle opere in muratura affidate ai geometri e periti edili, osserva che non si interviene in alcun modo sulle competenze attualmente previste.

Ribadisce, più in generale, che il disegno di legge in discussione non è finalizzato a riformare in modo complessivo la legge sulle costruzioni in zona sismica, ma ha l'obiettivo limitato ed importante di semplificare le procedure rendendo nel contempo più incisivi i controlli.

Il sottosegretario MATTIOLI, riservandosi di esprimere un parere compiuto sugli emendamenti preannunciati nel momento in cui saranno formulati, conferma che il testo si limita ad intervenire sulle procedure, ricordando che è all'esame della Camera dei deputati un ulteriore disegno di legge in materia di costruzioni in zona sismica.

Dichiara, infine, di condividere la gran parte delle osservazioni formulate nel corso della discussione.

Il presidente GIOVANELLI propone, infine, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 12 di venerdì 19 febbraio. Precisa al riguardo che il testo cui riferire gli emendamenti è quello derivante dagli emendamenti già accolti dalla Commissione in sede referente (A.S. 2344 A).

Conviene la Commissione ed il seguito della discussione viene rinviato.

La seduta termina alle ore 16,45.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente

Mario PEPE

Interviene Guido Gonzi, Presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani, accompagnato dal dott. Galdino Zanchetta, componente della giunta dell'UNCCEM, dal dott. Bruno Cavini, segretario generale UNCCEM, e dal dott. Massimo Bella, responsabile dell'ufficio studi dell'UNCCEM.

La seduta inizia alle ore 13,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva sul ruolo delle regioni e delle autonomie nel sistema delle politiche pubbliche per le aree depresse

Audizione di una delegazione dell'UNCCEM

(Ai sensi dell'articolo 144 del regolamento della Camera dei deputati – Svolgimento e conclusione)

(R048 000, B40^a, 0002^o) (R033 004, B40^a, 0017^o)

Il Presidente Mario PEPE propone preliminarmente, consentendovi la Commissione, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Così rimane stabilito. Svolge, quindi un intervento introduttivo sui temi oggetto dell'audizione.

Guido GONZI, *presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità, enti montani*, svolge una relazione sull'argomento dell'audizione.

Intervengono quindi, per svolgere considerazioni, il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), e il Presidente Mario PEPE.

Prende nuovamente la parola Guido GONZI per completare la sua esposizione.

Svolte ulteriori osservazioni, il Presidente Mario PEPE ringrazia gli intervenuti e dichiara conclusa l'audizione.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE SUL PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A007 000, B40^a, 0040^o)

Il Presidente Mario PEPE comunica che nella seduta di giovedì 11 febbraio dell'Ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei gruppi il programma trimestrale dei lavori è stato così integrato:

esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 40, 9° comma, del regolamento del Senato, dei seguenti disegni di legge:

S. 1831 e 2188 (Modifiche allo statuto del Friuli-Venezia Giulia);

S. 3774 (Trasparenza nell'informazione statistica – approvato dalla Camera);

esame in sede consultiva, ai sensi dell'articolo 102, comma 3, del regolamento della Camera dei seguenti progetti di legge:

C. 5619 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 1999);

C. 2772/B (Norme per il sostegno ed il rilancio dell'edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale);

C. 5380/B (in materia di stabilità delle giunte regionali);

esame ai sensi dell'articolo 143, 1° comma del regolamento della Camera, di una proposta di documento sulla riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale, argomento che è stato già calendarizzato a partire dalla seduta di domani.

La Commissione prende atto.

Il Presidente Mario PEPE fa inoltre presente che l'organizzazione dei lavori delle commissioni bicamerali aventi sede in palazzo San Macuto presenta aspetti di particolare complessità, dovuta all'insufficienza degli spazi in rapporto all'elevato numero degli organismi finora costituiti; attualmente sono disponibili quattro aule di dimensione ordinaria, una di capienza inferiore, nonché una sala idonea alle riunioni degli uffici di presidenza e dei gruppi di lavoro. Data la concomitanza degli orari di lavoro delle commissioni, appare necessario uno sforzo particolare di collaborazione, anche da parte dei membri delle commissioni bicamerali, nell'accettare possibili variazioni nell'assegnazione delle aule: al fine di evitare spiacevoli disagi, invita quindi i commissari a consultare i terminali posti all'ingresso e nei vari piani di palazzo San Macuto.

Interviene quindi sull'ordine dei lavori il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U), per sottolineare, come del resto ha già fatto in

altre occasioni, la necessità che si ponga particolare attenzione per verificare il grado di recepimento da parte delle commissioni di merito dei pareri espressi.

Il Presidente Mario PEPE, dopo aver ricordato che per quanto riguarda una tale valutazione rispetto alle commissioni permanenti della Camera è necessario attendere qualche tempo poiché la modifica dell'articolo 102 dell'articolo della Camera è entrata in vigore soltanto nello scorso mese di gennaio, fa presente alla collega di aver potuto riscontrare una maggiore sensibilità da parte delle commissioni permanenti del Senato nel prendere in considerazione pareri espressi dalla Commissione. D'altra parte, egli sottolinea che la Commissione stessa è sempre più presente anche in occasione di iniziative di studio e di riflessione politica. Al riguardo ricorda che è in fase di preparazione un convegno sulle autonomie speciali, che si svolgerà in due sessioni da tenere prossimamente a Cagliari e Trieste.

PARERE AI SENSI DELL'ARTICOLO 102, 3° COMMA, DEL REGOLAMENTO DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Elezione diretta del presidente delle regioni a statuto ordinario – Testo unificato C. 5389 cost. Veltroni, C. 5473 cost. Calderisi, C. 5500 cost. Rebuffa, e C. 5567 cost. Paissan. C. 5587 cost. Boato e C. 5623 cost. Boato.

(Parere alla I Commissione della Camera dei deputati) (Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni)

Il Presidente Mario PEPE ricorda che nella seduta di giovedì 11 febbraio 1999 si è deciso di rinviare la trattazione delle proposte di legge costituzionale in materia di elezione diretta dei presidenti delle giunte regionali in attesa che la Commissione affari costituzionali della Camera trasmettesse il relativo testo unificato. Poiché tale testo è ora pervenuto, l'esame e il parere della Commissione verteranno su di esso. Dà quindi la parola al relatore.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, esprime un giudizio positivo sul testo unificato adottato dalla commissione di merito, in quanto con esso si compie un vero e proprio salto di qualità, assai importante nel quadro della ripresa delle riforme sia a livello costituzionale, sia a Costituzione vigente per una piena attuazione del regionalismo. Si sofferma quindi sul documento a suo tempo trasmesso dalla Conferenza dei presidenti dei consigli regionali, nel quale venivano espresse cautele e perplessità in ordine alle proposte di legge in discussione. Egli al riguardo rileva che vi è un preciso obiettivo politico, consistente nel prevedere fin d'ora, attraverso una normativa transitoria, l'elezione diretta dei presidenti delle regioni. Tale obiettivo, che egli giudica opportuno anche se può apparire parzialmente contraddittorio con il riconoscimento di una piena libertà alle regioni, è correlato all'impossibilità di fatto per le regioni di addivenire in tempo per la prossima tornata elettorale regionale alla modifica dei vigenti statuti.

Dopo aver brevemente illustrato il testo, formula la seguente proposta di parere:

«La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato il testo unificato adottato come testo base dalla Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati nella seduta dell'11 febbraio scorso per le proposte di legge costituzionale recanti disposizioni per l'elezione del presidente della giunta delle regioni a statuto ordinario (A.C. 5389 e abbinati);

rilevato che detto testo contiene un'organica revisione della disciplina costituzionale nel senso di un riconoscimento di una piena autonomia statutaria in materia di forma di governo regionale;

ritenuto, inoltre, che attraverso le nuove procedure di formazione degli statuti, questi vengono ad assumere il carattere di vere e proprie carte costituzionali regionali;

considerato, in particolare, che la previsione dell'elezione diretta del presidente della regione nelle more dell'adozione dei nuovi statuti e delle relative leggi elettorali regionali, da un lato accresce la legittimazione dei governi regionali, dall'altro implica una loro più forte responsabilità politica sia nei confronti del consiglio regionale (titolare del potere di sfiducia), sia nei confronti del corpo elettorale,

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, che sostituisce l'articolo 122, comma 1, della Costituzione non appare chiaro se la potestà legislativa regionale in materia di sistema elettorale e di cause di ineleggibilità e incompatibilità si configuri come potestà legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, ovvero se con la generica dizione di "principi" – in luogo della consueta "principi fondamentali" – si intenda circoscrivere maggiormente la competenza normativa regionale; inoltre, nella stessa disposizione, sembra necessario esplicitare che la disciplina concerne non solo il presidente e i consiglieri, ma anche i componenti della giunta regionale, che nella nuova normativa potrebbero anche non rivestire la carica di consiglieri regionali;

b) con riferimento agli articoli 3 e 4, sembra opportuno allineare puntualmente la procedura di sfiducia prevista dalla normativa transitoria con quella stabilita a regime dal nuovo 2° comma dell'articolo 126, che prevede specificamente la votazione per appello nominale, la motivazione della mozione di sfiducia e il termine dilatorio di tre giorni tra presentazione e discussione».

Il relatore rimette inoltre alla valutazione della Commissione l'opportunità di una osservazione tendente a far sì che si preveda espressamente un regime di incompatibilità tra la carica di sindaco e l'appartenenza alla giunta regionale.

Il deputato Luisa DE BIASIO CALIMANI (DS-U) rileva che il testo in esame condivide molte delle valutazioni espresse in più occasioni dalla Commissione e concorda, quindi, con la proposta di parere formulata dal relatore. In particolare, in riferimento alla questione sollevata dal relatore medesimo relativamente all'incompatibilità tra la carica di sindaco di un comune, ancorché di piccole dimensioni, e l'appartenenza all'esecutivo regionale, ella ritiene che una tale incompatibilità dovrebbe essere sancita; peraltro, esprime perplessità in ordine al rischio di un uso politico strumentale dell'incompatibilità medesima, in quanto il sindaco, una volta che si fosse dimesso dalla carica, risulterebbe esposto ad una eventuale revoca dall'incarico assessorile da parte del presidente della giunta.

Il Presidente Mario PEPE rileva a sua volta che il regime di incompatibilità dovrebbe riguardare non solo il sindaco, ma anche gli assessori comunali, specie con riferimento alle grandi città.

Il senatore Tarcisio ANDREOLLI (PPI), *relatore*, pur ritenendo corretta l'osservazione del deputato De Biasio Calimani riguardo alla possibilità di un uso distorto del potere di revoca degli assessori, esclude che un presidente eletto dai cittadini possa esporsi ad una così rilevante responsabilità politica. Giudica, inoltre, fondata l'osservazione del Presidente.

Si apre, quindi, in ordine alla portata dell'incompatibilità, un breve dibattito, in esito al quale il RELATORE integra la lettera a) della propria proposta di parere con la seguente osservazione: «valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere comunque l'incompatibilità tra l'appartenenza alla giunta regionale e le cariche di sindaco, di presidente di provincia, di parlamentare, nonché di componente di organi di governo degli enti locali».

Con l'integrazione suddetta, la Commissione quindi approva la proposta di parere favorevole, con osservazioni, del relatore.

La seduta termina alle ore 14,15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DI GRUPPO

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 13,30 alle ore 15,20.

(R029 000, B60^a, 0014^a)

COMITATO PARLAMENTARE
per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente
Franco FRATTINI

La seduta inizia alle ore 13,20.

AUDIZIONE DEL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(R046 001, B65°, 011°)

Il Comitato procede all'audizione del Ministro di grazia e giustizia, onorevole Oliviero Diliberto, che, dopo un'ampia illustrazione, risponde alle domande ed alle richieste di chiarimenti formulate dal Presidente e dai membri del Comitato.

La seduta termina alle ore 14,20.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia e delle altre associazioni
criminali simili**

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

42ª Seduta

Presidenza del Presidente
DEL TURCO

La seduta inizia alle ore 9,40.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE
(R033 004, B53ª, 0002º)

Il presidente DEL TURCO dispone l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito interno.

Non facendosi osservazioni, viene quindi accolta la proposta del PRESIDENTE di procedere anzitutto all'esame delle proposte formulate dal Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti.

*APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGIME DEGLI
ATTI CONSERVATI NELL'ARCHIVIO DELLA COMMISSIONE*
(A007 000, B53ª, 0023º)

Il senatore CALVI illustra una proposta di modifica dell'articolo 5 del Regolamento sul regime degli atti conservati nell'archivio della Commissione.

Prendono quindi la parola il presidente DEL TURCO, i senatori FIGURELLI, CURTO e NOVI, nonché il deputato Angela NAPOLI.

Dopo la replica del senatore CALVI – che accoglie una proposta emendativa del senatore CENTARO – e gli interventi della senatrice DE ZULUETA, del presidente DEL TURCO e, nuovamente, del senatore CENTARO, la Commissione approva la modifica proposta, in una nuova formulazione.

*DESEGRETAZIONE E CLASSIFICAZIONE DI ALCUNI ATTI SU PROPOSTA
DEL COMITATO INCARICATO DELL'ESAME DEL REGIME DI PUBBLICITÀ
DEGLI ATTI*

(A007 000, B53ª, 0023°)

Il senatore CALVI illustra talune proposte di desegretazione e declassificazione di alcuni atti formulate dal Comitato incaricato dell'esame del regime di pubblicità degli atti.

Tali proposte sono quindi accolte dalla Commissione.

*ESAME E RINVIO DELLA DISCUSSIONE SUL REGIME DI PARTECIPAZIONE
AI COMITATI DI LAVORO*

(A007 000, B53ª, 0023°)

Il senatore CENTARO prende la parola sull'argomento in titolo.

Su proposta del PRESIDENTE – concorde il deputato LUMIA – si conviene che la discussione venga preceduta da un esame in sede di Ufficio di Presidenza.

Il senatore CENTARO si riserva di formulare una proposta di modifica del regime di partecipazione ai Comitati di lavoro.

*SUL PROGRAMMA DI PROTEZIONE RELATIVO A TALUNI TESTIMONI DI
GIUSTIZIA*

(A010 000, B53ª, 0001°)

Il senatore NOVI, con riferimento ad una recente sentenza del TAR della Calabria, svolge alcune considerazioni in ordine al comportamento tenuto dal Servizio di protezione nei confronti di taluni testimoni di giustizia e in particolare della dottoressa Cordopatri, invitando il Presidente ad assumere iniziative al riguardo.

Intervengono quindi i deputati Angela NAPOLI, BOVA, MANTOVANO e, infine, il presidente DEL TURCO.

*AUDIZIONE DEGLI EX PREFETTI E DEGLI EX QUESTORI DI BRINDISI NEL
PERIODO COMPRESO TRA IL 1990 E IL 1998. VINCOLO DELLA RISERVATEZZA*

(A010 000, B53ª, 0001°)

Dal momento che le audizioni all'ordine del giorno concernono argomenti oggetti di indagini in corso della magistratura inquirente, la Commissione, su proposta del PRESIDENTE, delibera di proseguire i suoi lavori con il vincolo della riservatezza.

Viene quindi interrotto il collegamento audiovisivo e delle relative parti non saranno pubblicati il resoconto stenografico e la nota informativa.

La seduta termina alle ore 14,20.

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della convenzione di applicazione
dell'accordo di Schengen

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente
EVANGELISTI

La seduta inizia alle ore 13,15.

Indagine conoscitiva sull'integrazione dell'Acquis di Schengen nell'ambito dell'Unione Europea

Audizione di Adelina Adinolfi, professoressa associata di diritto delle Comunità europee dell'Università degli studi di Firenze

(Svolgimento e conclusione)
(R048 000, B26°, 0002°)

Dopo un intervento introduttivo del Presidente, la professoressa Adelina ADINOLFI svolge un'ampia relazione sul tema.

Interviene per porre domande e formulare osservazioni il deputato Fabio EVANGELISTI, presidente, il senatore Antonio CONTE, cui risponde la professoressa ADINOLFI.

Il deputato Fabio EVANGELISTI, presidente, nel dichiarare conclusa l'audizione, ringrazia la professoressa ADINOLFI e i colleghi intervenuti per il contributo apportato.

La seduta termina alle ore 14.

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,05 alle ore 14,20.

(R029 000, B26°, 0007°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE
consultiva in ordine all'attuazione della riforma amministrativa
ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente
CERULLI IRELLI

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 12,35 alle ore 12,50.
(R029 000, B31*, 0005°)

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

Presidenza del Presidente
MARIELLA CAVANNA SCIREA

La seduta inizia alle ore 13,45.

UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO A TUTTI I COMPONENTI DELLA
COMMISSIONE

(A008 000, B27^a, 0001^o) (A007 000, B27^a, 0004^o)

Il Presidente Mariella CAVANNA SCIREA, comunica che l'onorevole Piscitello è stato sostituito come membro della Commissione dall'onorevole Pozza Tasca.

Rileva altresì che di seguito alla seduta di mercoledì 10 febbraio 1999 l'Ufficio di Presidenza è chiamato ad individuare gli orari delle sedute della Commissione nonché ha definire le questioni di interesse prioritario per la Commissione medesima, delineando nel contempo il ruolo dei gruppi di lavoro.

Nella seduta del 10 febbraio sono emersi orientamenti non univoci in ordine alla fissazione degli orari di seduta. In particolare, accanto a quanti hanno ritenuto possibile continuare a convocarsi intorno alle 13,30 del mercoledì, alternandosi in tale giornata con la Commissione speciale infanzia del Senato (secondo gli accordi già presi tra le due presidenze), altri hanno proposto orari diversi.

In tale quadro propone il seguente schema di lavoro: conferma delle sedute del mercoledì alle ore 13,30, ogni quindici giorni alternandosi con la Commissione speciale del Senato, per le audizioni; sedute alle ore 13,30 del martedì per le discussioni in Commissione; eventuali sedute serali ove sia necessario effettuare più sedute nella stessa settimana. Resta inteso che i gruppi di lavoro potranno individuare liberamente gli orari dei loro incontri.

Per quanto riguarda le materie di interesse prioritario, nella discussione della precedente seduta sono emerse tre materie sulle quali vi è stato ampio consenso: immigrazione clandestina di minori; minori e mezzi di comunicazione di massa; lavoro minorile e sfruttamento di minori. L'Ufficio di presidenza è chiamato a confermare

le indicazioni emerse in Commissione e a indicare eventuali altre materie.

Nel contempo è necessario definire il ruolo dei gruppi di lavoro: nella discussione in Commissione è risultata minoritaria la proposta di ripartire per gruppi di lavoro tutte le materie di competenza della Commissione, ed è emerso un orientamento prevalente favorevole all'individuazione di gruppi di lavoro per specifiche tematiche, suscettibili di cambiamenti e integrazioni secondo le esigenze che la Commissione individuerà nel tempo. Di conseguenza propone che l'Ufficio di presidenza deliberi la costituzione dei gruppi di lavoro sulle materie prioritarie. La funzione dei gruppi di lavoro sarà istruttoria rispetto alla Commissione, la quale in concomitanza potrà continuare ad affrontare le altre tematiche di interesse e a svolgere i compiti ad essa istituzionalmente affidati dalla legge.

Il deputato Elisa POZZA TASCA si dichiara favorevole all'indicazione delle materie prioritarie, proponendo di approntare nell'ambito dell'immigrazione anche il tema dei minori scomparsi.

La senatrice Anna Maria BERNASCONI ricorda che della tematica minori mass-media si è già interessata la Commissione speciale del Senato e sottolinea l'opportunità di approfondire il filone della regolamentazione degli interrogatori di minori in ambito giudiziario.

Il deputato Tiziana VALPIANA rileva che il lavoro della Commissione deve essere impostato essenzialmente come lavoro di sostegno alle tematiche dell'infanzia nel contesto familiare, scolastico e dei servizi sociali e si dichiara favorevole a sedute nel tardo pomeriggio o in ore serali.

Il deputato Francesca CHIAVACCI richiama la funzione istruttoria dei Gruppi di lavoro, auspicando l'istituzione di uno specifico gruppo sul tema dei servizi sociali in rapporto all'infanzia.

Il senatore Athos DE LUCA si dichiara favorevole alla funzione della Commissione di supporto su temi emergenti e all'alternanza delle sedute rispetto a quelle della Commissione speciale del Senato, prefigurando sedute serali in caso di necessità. Si dichiara altresì favorevole all'individuazione delle materie prioritarie.

La senatrice Francesca SCOPELLITI propone di tener seduta il martedì alle 13,30 in alternativa al mercoledì e chiede che la Commissione si attivi per acquisire informazioni sulla vicenda della tossicodipendente madre che si è suicidata insieme alla figlia avendo saputo che il Tribunale dei minorenni voleva sottrargliela.

La senatrice Anna Maria BERNASCONI esprime perplessità sulla proposta da ultima avanzata dalla collega Scopelliti.

Il Presidente Mariella CAVANNA SCIREA fa presente che la Commissione ha la competenza ad acquisire informazioni sulla materia in questione e propone, concorde l'Ufficio di Presidenza, di convenire in via sperimentale che le sedute si tengano alternativamente il martedì alle 13,30 e il mercoledì alle 13,30, salvo ulteriori sedute serali.

Propone altresì, concorde l'Ufficio di Presidenza, la costituzione di quattro gruppi di lavoro sui seguenti temi: lavoro minorile e sfruttamento di minori; immigrazione clandestina e scomparsa di minori; mass-media, dichiarazioni giudiziali e minori; servizi sociali e infanzia.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

119^a seduta

Presidenza del Presidente

Lino DIANA

La seduta inizia alle ore 14,45.

(961) CARCARINO ed altri. – Norme per l'assunzione nei ruoli degli operai della Difesa del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali e alle lavorazioni nonché del personale delle ditte e delle cooperative assuntrici di servizi generali e manovalanza del Ministero della difesa

(Parere su nuovo testo alla 4^a Commissione: favorevole)

Il relatore ANDREOLLI, nel rilevare che per l'assunzione di dipendenti pubblici con qualifica di operaio non è prescritto il pubblico concorso, propone di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(3788) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 8^a Commissione: favorevole)

Su proposta del relatore DIANA, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(97) LISI. – Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-bis del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute

(Parere alla 2^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO illustra il disegno di legge e propone un parere favorevole.

La Sottocommissione accoglie la proposta di parere avanzata dal relatore.

(195) SALVATO ed altri. – Modifica all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, in materia di pensionamento anticipato dei lavoratori esposti all'amianto

(2873) CURTO. – Norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti a rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(3100) PELELLA ed altri. – Nuove norme in materia previdenziale per i lavoratori soggetti al rischio per la salute derivante dall'esposizione all'amianto

(Parere su testo unificato ed emendamenti alla 11^a Commissione: non ostativo sul testo unificato, favorevole con osservazioni sugli emendamenti)

Il relatore ANDREOLLI riferisce sul testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, ritenendo che esso non suscita alcun rilievo, per quanto di competenza. A proposito degli emendamenti riferiti allo stesso testo, propone un parere favorevole, osservando tuttavia che le proposte di integrazione dirette a prevedere l'istituzione di commissioni parlamentari di inchiesta o di indagine risultano eccessive rispetto allo stesso scopo di assicurare il controllo del Parlamento in materia. Al riguardo, infatti, sembrano sufficienti gli ordinari mezzi di indagine e controllo, senza la necessità di istituire nuovi organi bicamerali. Anche l'emendamento 4.0.3 suscita riserve, in quanto rivolto a istituire una nuova struttura amministrativa, laddove sarebbe preferibile avvalersi degli strumenti ispettivi già disponibili nell'ordinamento. Con tali osservazioni, conferma la proposta di esprimere un parere favorevole.

La Sottocommissione consente.

(2344) VELTRI ed altri. – Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche

(Parere su nuovo testo alla 13^a Commissione: favorevole)

Il relatore LUBRANO DI RICCO riferisce favorevolmente sul testo elaborato dalla Commissione di merito in sede referente; in merito all'articolo 6, peraltro, rileva una carenza circa la necessità di assicurare comunque, in concreto, la qualificazione dei professionisti incaricati, quale criterio direttivo della rotazione.

La Sottocommissione, quindi, conviene nel formulare un parere favorevole.

(3739) CÒ ed altri. – Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative

(Parere alla 11^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il relatore PASTORE illustra il disegno di legge rammentando l'articolo 45 della Costituzione, che nel riconoscere la funzione sociale della cooperazione ammette e anzi promuove anche una disciplina legislativa specifica, nonché l'articolo 46, che prefigura forme di partecipazione dei lavoratori alla gestione aziendale. In tale contesto, sembra giustificato l'intervento normativo, diretto a precisare la natura del rapporto di impiego del socio lavoratore nelle cooperative, anche se questa non appare pienamente conforme al processo di liberalizzazione in atto nel mercato del lavoro.

Il senatore BESOSTRI condivide la valutazione del relatore, ma ritiene prioritaria l'affermazione di un sistema di controlli effettivi sull'uso appropriato del rapporto di cooperazione, in modo da contenere la dissimulazione sotto quello schermo di rapporti di lavoro subordinato.

Convieni il relatore PASTORE.

Con l'osservazione formulata dal senatore Besostri, la Sottocommissione esprime un parere favorevole.

(2981-B) Proroga di termini nel settore agricolo, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere su emendamento alla 9^a Commissione: favorevole)

Il presidente DIANA sostituire il senatore Pinggera nella funzione di relatore e propone un parere favorevole sull'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito.

La Sottocommissione consente.

(3556) CAMO E MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185, «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale»**(3568) BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale**

(Parere alla 9^a Commissione: non ostativo)

La senatrice PASQUALI illustra i disegni di legge e propone un parere di nulla osta, che viene condiviso dalla Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 15,05.

BILANCIO (5^a)**Sottocommissione per i pareri**

MARTEDÌ 16 FEBBRAIO 1999

171^a Seduta

Presidenza del Presidente
COVIELLO

Interviene il Sottosegretario di Stato per il tesoro, il bilancio e la programmazione economica Cusumano.

La seduta inizia alle ore 15,20.

(3782) Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo

(Parere alla 8^a Commissione: esame e rinvio; richiesta di parere in difformità)

Il relatore FERRANTE osserva che si tratta del decreto-legge recante disposizioni relative al settore radio-televisivo. Per quanto di competenza, segnala che nell'articolo 3, comma 3, sarebbe opportuno introdurre esplicitamente, tra i criteri per la determinazione del contributo, il riferimento al complesso delle risorse disponibili. Si tratta, inoltre, di valutare se richiedere il parere alla 3^a Commissione per l'utilizzazione in difformità dell'accantonamento relativo al Ministero degli esteri.

Il sottosegretario CUSUMANO dichiara di non avere rilievi da formulare sul testo del disegno di legge.

La Sottocommissione delibera di richiedere il parere alla 3^a Commissione sull'utilizzazione in difformità dell'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(3788) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 8ª Commissione: favorevole)

Il relatore MORANDO fa presente che si tratta del decreto-legge recante disposizioni per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto, che ripropone in parte disposizioni contenute in un disegno di legge già esaminato dalla Sottocommissione (AS 2935). Per quanto di competenza, rileva che una quota, pari a 130 miliardi, della copertura dell'articolo 1 fa riferimento alle risorse rivenienti all'INPS, per l'anno 1998, dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola: occorre valutare se tali risorse risultano disponibili come mezzi di copertura e utilizzabili anche nell'esercizio 1999. Segnala, inoltre, che la Camera ha parzialmente modificato la formulazione dell'articolo 1, nella parte relativa alla utilizzazione delle disponibilità residue per il prepensionamento, esplicitando che si tratta di utilizzazione di risorse iscritte in conto residui dell'unità previsionale di base 4.1.2.5 del Ministero del lavoro: tenuto conto che le risorse correnti di norma possono essere iscritte nel conto dei residui solo in presenza di un atto di impegno, occorrerebbe acquisire dal Tesoro conferma che si tratta di risorse effettivamente utilizzabili.

Il sottosegretario CUSUMANO conferma che le risorse rivenienti all'INPS dalle minori spese previste per la disoccupazione agricola nell'anno 1998 sono utilizzabili, quale mezzo di copertura, anche nell'esercizio 1999; precisa, inoltre, che le somme iscritte in conto residui all'unità previsionale del Ministero del lavoro sono pienamente utilizzabili.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sul disegno di legge in titolo.

(3742) Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 1ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI sottolinea che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni relative alla vendita della stampa quotidiana e periodica, già approvato dalla Camera dei Deputati. Per quanto di competenza, non vi sono osservazioni da formulare.

La Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(2793-ter) Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza, risultante dallo stralcio deliberato dall'Assemblea, il 18 novembre 1997, dell'articolo 18 del testo proposto dalle Commissioni 5ª e 6ª riunite

(50 BERTONI e DE LUCA Michele. – *Norme in materia di avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

(282) CUSIMANO ed altri. – *Equiparazione delle carriere e dei gradi dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato*

(358) LORETO. – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(1181) FIRRARELLO e RONCONI. – *Unificazione dei limiti di età pensionabile per gli ufficiali, gli ispettori, i sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché per gli appuntati, i carabinieri ed i finanzieri*

(1386) PALOMBO. – *Provvedimenti urgenti per l'Arma dei carabinieri*

(2958) BERTONI. – *Norme sull'avanzamento degli ufficiali dei Carabinieri e sulle attribuzioni dei vertici dell'Arma*

(3060) PALOMBO e PELLICINI. – *Disposizioni in materia di assetto dell'Arma dei carabinieri, di reclutamento nel Corpo della Guardia di finanza e di coordinamento delle Forze di polizia*

(Parere alle Commissioni 1^a e 4^a riunite, su emendamenti al testo proposto dal Comitato ristretto. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte favorevole, in parte favorevole condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale in parte contrario)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio 1999.

Il relatore FERRANTE ricorda che la Sottocommissione ha già espresso parere di nulla osta sul testo proposto dal comitato ristretto a condizione che fosse reso esplicito che dall'esercizio delle deleghe non derivassero oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Sono stati trasmessi successivamente numerosi emendamenti, tra i quali segnala l'emendamento 4.0.108 che introduce una clausola di salvaguardia finanziaria che sembra adempiere alla condizione in relazione alla spesa per il personale, ma che continua in generale a fare riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio; occorrerebbe valutare se condizionare il parere ad una riformulazione della clausola proposta, in modo da escludere esplicitamente oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Rileva, inoltre, che il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.113, 1.296, 2.14 e 2.111, soppressivi delle precedenti clausole di salvaguardia, dovrebbe essere condizionato all'approvazione dell'emendamento 4.0.108.

Analogamente, gli emendamenti 1.0.101 (sul quale occorrerebbe esprimere comunque parere contrario sui commi 3 e 4), 1.0.102, 1.0.2 (identico agli emendamenti 1.0.3, 1.0.100, 1.0.103 e 1.0.1), che prevedono ulteriori deleghe al Governo, utilizzando la clausola dell'esercizio nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, dovrebbero essere valutati in base a quanto stabilito in relazione all'emendamento 4.0.108. La clausola di salvaguardia va inoltre estesa agli emendamenti 2.0.100, 2.0.101, 2.0.102 e 5.5.

In relazione agli emendamenti 1.121, 1.122 (identico agli emendamenti 2.19 e 2.103), 1.256, 1.202, 1.262, 1.263, 1.206, 1.0.2/1, 2.17, 2.108, 2.102, 3.31, 1.213, 1.94 (identico agli emendamenti 1.95, 1.204, 1.272, 1.273 e 1.275), 1.215, 1.102 (identico agli emendamenti 1.103, 1.283, 1.284 e 1.286), 1.105, (identico agli emendamenti 1.106, 1.287,

1.288 e 1.290), 1.217, 1.114, 2.8, 2.105, 2.106, 2.110, 3.103 (identico al 3.110) e 3.111, segnala che essi, seppur nell'ambito delle deleghe, introducono oneri certi o comportano una maggiore rigidità per l'esercizio della delega; occorre valutare se esistono margini di flessibilità che consentano, comunque, di soddisfare la clausola di salvaguardia finanziaria, ricordando peraltro che – in sede di esame del disegno di legge – il rappresentante del Tesoro ha precisato che appare difficile ipotizzare risparmi dalle suddette riorganizzazioni.

Gli emendamenti 1.0.104, 2.0.103, 2.0.104, 3.0.1 (identico agli emendamenti 3.0.100, 3.0.105 e 3.0.108), 3.107, 3.0.2 (identico agli emendamenti 3.0.7, 3.0.101, 3.0.109 e 3.0.111), 3.0.3 (identico agli emendamenti 3.0.8, 3.0.102, 3.0.112 e 3.0.113), 3.0.4 (identico agli emendamenti 3.0.9, 3.0.103, 3.0.114 e 3.0.200), 3.0.116, 4.103, 4.0.101, 5.0.101, 7.0.103, 7.0.104, 7.0.105, 7.0.106, 7.0.109, 7.0.111, 7.0.113, 7.0.119, 7.0.124, 7.0.125, 7.0.126, 7.0.127 e 7.0.128 sembrano introdurre oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato, senza prevedere una idonea copertura.

Occorre, inoltre, acquisire elementi informativi sugli eventuali effetti finanziari degli emendamenti 1.277 (secondo periodo), 1.278, 1.295, 2.16 (identico al 2.107), 2.101 (limitatamente al secondo periodo), 2.4, 3.115, 4.102, 4.22, 7.0.100 e 7.0.101.

In relazione agli emendamenti 3.8 e 7.0.2, occorrerebbe precisare che al trasferimento di funzioni deve corrispondere il trasferimento di risorse o di personale. Gli emendamenti 1.207, 1.0.200 e 2.104 introducono, infine, coperture riferite al bilancio 1998. Tra gli ulteriori emendamenti successivamente trasmessi, segnala gli emendamenti 1.298, 2.112, 3.121, 1.299 (identico agli emendamenti 1.300 e 1.301), 3.122, 1.302, 1.304, 7.102, in relazione ai quali occorrerebbe approfondire gli eventuali rilievi di natura finanziaria.

Il sottosegretario CUSUMANO dichiara di non avere rilievi da formulare in ordine all'emendamento 4.0.108. Condivide, inoltre, le osservazioni del relatore in ordine agli emendamenti che modificano i criteri di delega, introducendo oneri finanziari certi a carico dello Stato, e sugli altri emendamenti privi di copertura. Conferma, inoltre, avviso contrario sugli altri emendamenti segnalati dal relatore, ad eccezione che sugli emendamenti 2.16, 2.107, 2.101 (secondo periodo), 4.22 e 7.102, per i quali non vi sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione, su proposta del relatore, esprime quindi parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 1.121, 1.122, 2.19, 2.103, 1.256, 1.202, 1.262, 1.263, 1.206, 1.0.2/1, 2.17, 2.108, 2.102, 3.31, 1.213, 1.94, 1.95, 1.204, 1.272, 1.273, 1.275, 1.215, 1.102, 1.103, 1.283, 1.284, 1.286, 1.105, 1.106, 1.287, 1.288, 1.290, 1.217, 1.114, 2.8, 2.105, 2.106, 2.110, 3.103, 3.110, 3.111, 1.0.104, 2.0.103, 2.0.104, 3.0.1, 3.0.100, 3.0.105, 3.0.108, 3.107, 3.0.2, 3.0.7, 3.0.101, 3.0.109, 3.0.111, 3.0.3, 3.0.8, 3.0.102, 3.0.112, 3.0.113, 3.0.4, 3.0.9, 3.0.103, 3.0.114, 3.0.200, 3.0.116, 4.103, 4.0.101, 5.0.101, 7.0.103, 7.0.104, 7.0.105, 7.0.106, 7.0.109, 7.0.111, 7.0.113,

7.0.119, 7.0.124, 7.0.125, 7.0.126, 7.0.127, 7.0.128, 1.277 (secondo periodo), 1.278, 1.295, 2.4, 3.115, 4.102, 7.0.100, 7.0.101, 1.207, 1.0.200, 2.104, 1.298, 2.112, 3.121, 1.299, 1.300, 1.301, 3.122, 1.302 e 1.304, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione e sugli emendamenti 2.16, 2.107, 2.101 (limitatamente al secondo periodo), 4.22 e 7.102, per i quali il parere è contrario. Il parere di nulla osta sull'emendamento 4.0.108 è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla soppressione del riferimento agli ordinari stanziamenti di bilancio e all'esplicitazione che dall'esercizio della delega non derivino ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, osservando che l'approvazione dell'emendamento così riformulato supererebbe il parere contrario precedentemente espresso sul testo. In relazione agli emendamenti 1.113, 1.296, 2.14, 2.111, 2.0.100, 2.0.101, 2.0.102 e 5.5, il parere di nulla osta è altresì condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, all'approvazione dell'emendamento 4.0.108 riformulato anche nel senso di estendere la clausola di salvaguardia alle ulteriori deleghe. Il parere di nulla osta sugli emendamenti 1.101 – ad eccezione che sui commi 3 e 4 per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – 1.0.102, 1.0.2, 1.0.3, 1.0.100, 1.0.103 e 1.0.101, è condizionato, ai sensi della medesima norma costituzionale, alla introduzione di una clausola di salvaguardia che escluda esplicitamente ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

(3743) Deputati PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, approvato dalla Camera dei deputati

(186) SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS

(Parere alla 2ª Commissione: favorevole)

Il relatore RIPAMONTI fa presente che si tratta di un disegno di legge recante disposizioni in materia di esecuzione della pena per i soggetti malati di AIDS, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza, osserva che non ci sono rilievi da formulare.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta.

(2397) DE CAROLIS e DUVA. – Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS – artigiani obbligatori annullati in contributi IVS – artigiani volontari

(Parere alla 11ª Commissione su testo ed emendamenti: Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sul testo; in parte favorevole, in parte contrario ai sensi della medesima norma costituzionale sugli emendamenti)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 9 febbraio 1999.

Il relatore MORANDO ricorda che la Sottocommissione nella seduta del 9 febbraio ha sospeso l'esame del disegno di legge, in quanto privo di copertura. È stato successivamente trasmesso l'emendamento 1.0.1, che introduce una clausola di copertura corrispondente agli oneri stimati nella relazione tecnica: il parere di nulla osta sul testo dovrebbe essere, quindi, condizionato all'approvazione del citato emendamento. Ricorda, inoltre, che il rappresentante del Tesoro ha confermato che l'emendamento 1.1 amplia la platea dei beneficiari e comporta ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato non quantificati e non coperti.

La Sottocommissione esprime quindi parere di nulla osta sul testo del disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che sia approvato l'emendamento 1.0.1; esprime altresì parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sull'emendamento 1.1, per il quale il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La seduta termina alle ore 16.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

Esame – ai sensi dell’articolo 167, comma 4, del Regolamento – degli emendamenti presentati al *Documento II*, n. 27.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15

In sede referente

I. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di conflitti di interesse (3236) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge d’iniziativa dei deputati Caparini ed altri; Veltri ed altri; Berlusconi ed altri; Piscitello ed altri*).
- PASSIGLI ed altri. – Disciplina in materia di incompatibilità e di conflitto di interessi per i titolari di cariche di Governo (236).

II. Seguito dell’esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifica alla XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2941) (*Approvato dalla Camera dei deputati, in prima deliberazione, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge costituzionale d’iniziativa dei deputati Trantino; Simeone; Selva; Frattini e Prestigiacomo; Lembo; Giovanardi e Sanza; Boato e di un disegno di legge costituzionale d’iniziativa governativa*).

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – COSTA. – Abrogazione del comma secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (303).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – DIANA Lino. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (341).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – GERMANÀ ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria della Costituzione (432).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PEDRIZZI ed altri. – Abrogazione dei commi primo e secondo della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (658).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – PIERONI. – Integrazione della XIII disposizione transitoria e finale della Costituzione (2452).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – Modifiche allo Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca (3308) *(Approvato, in prima deliberazione, dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge costituzionali d'iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Detomas ed altri; Boato ed altri; Detomas ed altri e del disegno di legge d'iniziativa del Consiglio regionale del Trentino-Alto Adige)*.
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – CONSIGLIO DELLA REGIONE AUTONOMA TRENTO-ALTO ADIGE. – Modifiche allo Statuto di autonomia, ai sensi degli articoli 35 e 103 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, concernente la valorizzazione delle minoranze ladina e di lingua tedesca del Trentino (2073).
- DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. – TAROLLI. – Modifica dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, a favore delle minoranze di lingua ladina delle province di Trento e di Bolzano e della minoranza di lingua tedesca della provincia di Trento (2440).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di servizi pubblici locali e di esercizio congiunto di funzioni di comuni e province (1388-ter) *(Risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea il 21 gennaio 1998, degli articoli 10 e 11 del testo proposto per il disegno di legge d'iniziativa governativa)*.

- DEBENEDETTI. – Norme per l'apertura al mercato dei servizi pubblici locali, per la loro riorganizzazione e sviluppo su base concorrenziale (3295).
- MAGNALBÒ e PASQUALI. – Riforma dei servizi pubblici economici locali, di cui al Capo VII della legge 8 giugno 1990, n. 142 (3448).

V. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- LA LOGGIA ed altri. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale a un turno (288).
- LA LOGGIA ed altri. – Estensione del sistema elettorale uninominale maggioritario a turno unico a tutti i seggi elettivi del Senato della Repubblica (290).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni alle norme per l'elezione della Camera dei deputati (1006).
- MILIO. – Abolizione della quota proporzionale per l'elezione della Camera dei deputati e attribuzione di tutti i seggi con il sistema uninominale maggioritario a un turno (1323).
- COSSIGA. – Modifiche e integrazioni alle norme per la elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica (1935).
- BESOSTRI e MURINEDDU. – Nuova disciplina dell'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con la previsione del sistema elettorale a doppio turno (2023).
- FORCIERI ed altri. – Riforma del sistema elettorale del Parlamento (3190).
- PASSIGLI. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati (3325).
- DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE. – Introduzione del doppio turno nei collegi uninominali (3476).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme per la modifica dei sistemi elettorali mediante l'introduzione di collegi binominali (3621).
- LA LOGGIA ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recante norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3628).
- PIERONI ed altri. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3633).
- PIERONI e LUBRANO DI RICCO. – Modifiche ed integrazioni al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30

marzo 1957, n. 361, per l'introduzione del doppio turno di coalizione (3634).

- SPERONI. – Elezione del Senato della Repubblica su base regionale (3636).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (3688).
- CÒ ed altri. – Modifiche al testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361 (3689).

VI. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Disposizioni relative alla tenuta di San Rossore (3749) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paissan e Brunali; Migliori ed altri; Pistelli*).
- MARRI e TURINI. – Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore già Presidenza della Repubblica (3196).

VII. Seguito dell'esame del disegno di legge:

- Approvazione ai sensi dell'articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana (3107).

VIII. Esame dei disegni di legge:

- MAGNALBÒ ed altri. – Differimento di taluni termini previsti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di istituzione di nuove province (1315).
- D'ALESSANDRO PRISCO ed altri. – Norme speciali per la città di Roma, capitale della Repubblica italiana (2853).
- Modificazioni del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, «Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica» (3811).
- Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, di approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati (3812).

IX. Esame del seguente documento:

- PASTORE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapporto tra fenomeni criminali e immigrazione (*Doc. XXII, n. 50*).

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche (3285) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Contento ed altri; Borghezio ed altri*).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Schema di regolamento recante organizzazione e funzionamento dell'Ufficio nazionale per il servizio civile e la collaborazione con le Regioni (n. 390).
- Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante Regolamento di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 399).
- Proposta di nomina del commissario straordinario dell'Ente autonomo esposizione universale di Roma (Ente EUR) (n. 92).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico concernente la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (n. 401).

In sede consultiva

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
- PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PAGANO ed altri. – Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
- MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).

- BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
- CÒ ed altri. – Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
- RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).

III. Esame del disegno di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

GIUSTIZIA (2^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 14,30

Procedure informative

Interrogazione.

In sede deliberante

I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- Deputati PISAPIA ed altri. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria (3743) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).
- SILIQUINI ed altri. – Condizioni per la sospensione della pena o della custodia cautelare in carcere per le persone infette da HIV (77).
- LISI. – Modifiche degli articoli 275, comma 4, e 286-*bis* del codice di procedura penale in tema di criteri di scelta delle misure cautelari e di divieto di custodia cautelare in carcere per motivi di salute (97).
- SALVATO. – Norme in tema di incompatibilità del regime carcerario per i malati di AIDS (186).
- MANCONI. – Disposizioni in materia di esecuzione della pena e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da grave infermità fisica, da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria e in materia di esecuzione delle misure di sicurezza (2682).

II. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:

- CARUSO Antonino ed altri. – Disposizioni in materia di tutela della riservatezza nelle notificazioni di atti giudiziari (2751).
- GRECO ed altri. – Nuova disciplina delle intimazioni a testimoni nei procedimenti civili (2974).
- CARUSO Antonino ed altri. – Modifiche dell'articolo 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, in materia di notificazioni di atti a mezzo del servizio postale, e modifica dell'articolo 143 del codice di procedura civile (3615).
- FASSONE ed altri. – Modifica della disciplina delle notificazioni col mezzo della posta (3639).
- Disposizioni urgenti in materia di notifica di atti giudiziari a mezzo posta (3699).

III. Discussione del disegno di legge:

- BUCCIERO ed altri. – Modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile in materia di condominio (3022).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Norme in materia di astensione collettiva degli avvocati e dei procuratori legali dall'attività giudiziaria (1268).
- MONTAGNINO. – Modifica dell'articolo 51 delle norme di attuazione del codice di procedura penale (3436).
- GRECO ed altri. – Norme in materia di trattamento economico dei giudici onorari aggregati (3658).
- Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia (3215) *(Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di un disegno di legge d'iniziativa del deputato Marengo)*.
- SALVATO. – Nomina alla dirigenza degli uffici del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria (204).
- SERENA. – Riforma dell'organizzazione del Ministero di grazia e giustizia (2180).
- MARINI ed altri. – Modifiche alla legge 15 dicembre 1990, n. 395 in materia di revisione dei ruoli e istituzione dei ruoli direttivo e dirigenziale del personale e del Corpo di polizia penitenziaria (3269).
- TAPPARO ed altri. – Esame a distanza, mediante collegamento audiovisivo, di testimoni, periti e consulenti tecnici, nei processi penali (3542).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GRECO ed altri. – Modifiche degli articoli 291 e 309 del codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali (2657).
- FASSONE ed altri. – Disciplina dell'applicazione di misure interdittive (2667).
- LA LOGGIA ed altri. – Norme in materia di libertà personale (2678).
- SCOPELLITI e PELLEGRINO. – Norme in materia di libertà personale (3078).
- Modifiche al codice di procedura penale in materia di esecuzione di misure cautelari (3408).
- FASSONE ed altri. – Introduzione del contraddittorio prima dell'adozione di misure cautelari (3516).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Norme in materia di funzioni dei magistrati e valutazione di professionalità (1799) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- MAZZUCA POGGIOLINI. – Norme in materia di valutazione della professionalità dei magistrati e di conferimento delle funzioni giurisdizionali (2107) (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione nella seduta pomeridiana del 15 luglio 1998*).
- LISI. – Attribuzione delle funzioni giudicanti o requirenti ai magistrati (100).
- SALVI ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura, e norme in materia di tirocinio e di distinzione delle funzioni giudicanti e requirenti (1383).
- SALVATO ed altri. – Modifica dell'ordinamento giudiziario in tema di divisione di funzioni in magistratura e passaggio da una funzione all'altra (1435).
- FASSONE ed altri. – Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio (3079).
- ZECCHINO e FOLLIERI. – Norme in materia di funzioni giudicanti e requirenti (3519).
- PERA ed altri. – Costituzione dei ruoli organici giudicante e requirente della magistratura ordinaria (3530).
- MARINI ed altri. – Norme sulla disciplina della diversificazione dei ruoli nella magistratura (3538).

- e della petizione n. 186 ad essi attinente.

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia (2207).
- VEGAS ed altri. – Norme in materia di assistenza di coloro che collaborano con la giustizia (1927).
- LISI. – Modifiche alle norme relative ai soggetti che collaborano con la giustizia (1976).
- CIRAMI ed altri. – Norme a favore di chi si dissocia dalla mafia (2843).

V. Esame del disegno di legge:

- Revisione del procedimento disciplinare notarile (2945).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo concernente «Disposizioni correttive del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado» (n. 397).

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15

In sede consultiva

Seguito dell'esame del disegno di legge e relativi emendamenti:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).

In sede consultiva su atti del Governo

Esame del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale di ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese (n. 389).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 8,30 e 14,30

In sede consultiva su atti del Governo

Seguito dell'esame ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante istituzione dell'imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 3 agosto 1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell'imposta sugli spettacoli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, ed al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi (n. 396).

In sede referente

I. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Disposizioni in materia di perequazione, razionalizzazione e federalismo fiscale (3599).
- VENTUCCI ed altri. – Norme di adeguamento dell'attività degli speditieri doganali alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale delle merci (3663).

II. Seguito dell'esame congiunto delle proposte di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- FLORINO e PEDRIZZI. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta per l'accertamento delle cause e delle responsabilità del dissesto del Gruppo Banco di Napoli e per la verifica dell'esistenza di collegamenti con interessi politici camorristici e/o della delinquenza organizzata (Doc. XXII, n. 23).
- MARINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema del credito nel Mezzogiorno (Doc. XXII, n. 25).
- ALBERTINI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sullo stato del sistema creditizio nel Mezzogiorno (Doc. XXII, n. 26).
- D'ALÌ ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco di Napoli (Doc. XXII, n. 27).
- ANGIUS ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul sistema creditizio meridionale (Doc. XXII, n. 28).

- COSTA e FIRRARELLO. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulla crisi del Banco Ambrosiano, del Banco di Napoli e delle Banche creditrici del Gruppo «Ferruzzi Montedison» che convertirono le loro porzioni creditorie in quote di partecipazione al capitale sociale delle debentrici (*Doc. XXII, n. 36*).
 - PERUZZOTTI ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul Banco di Napoli (1250).
-

ISTRUZIONE (7^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15

In sede deliberante

- I. Seguito della discussione congiunta dei disegni di legge:
- PAGANO ed altri. – Disposizioni sui ricercatori universitari (3399).
 - MANIS ed altri. – Introduzione di norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3477).
 - BEVILACQUA ed altri. – Norme per la modifica dello stato giuridico dei ricercatori (3554).
 - CÒ ed altri. – Provvedimento per la docenza universitaria (3644).
 - RIPAMONTI e CORTIANA. – Nuove norme relative allo stato giuridico dei ricercatori e dei professori universitari (3672).
 - e della petizione n. 530 ad essi attinente.
- II. Seguito della discussione del disegno di legge:
- Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico (932-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).
 - e della petizione n. 534 ad esso attinente.

In sede referente

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati (2881) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'ini-*

ziativa dei deputati Sbarbati; Sbarbati ed altri; Rodeghiero ed altri; Burani Procaccini; Napoli).

- MANIERI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle accademie di belle arti (132).
- MARCHETTI ed altri. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive (179).
- COSTA ed altri. – Riforma delle accademie di belle arti e degli altri istituti artistici superiori (1116).
- NAPOLI Bruno. – Nuove norme riguardanti la disciplina dell'insegnamento di educazione musicale nelle scuole di ogni ordine e grado (1437).
- SERVELLO ed altri. – Riforma dei conservatori di musica e riordino degli studi musicali (2265).
- SERENA. – Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia di danza, dell'Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica (2315).
- e della petizione n. 129 e del voto regionale n. 153 ad essi attinenti.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15

In sede referente

Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo (3782).
- Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1998, n. 451, recante disposizioni urgenti per gli addetti ai settori del trasporto pubblico locale e dell'autotrasporto (3788) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- Proroga di termini nel settore agricolo (2981-B) (*Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati*).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Peretti; Pecoraro Scanio*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MONTELEONE. – Estensione dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, in materia di contributo in conto capitale alle imprese agricole colpite da piogge alluvionali eccezionali nella campagna agraria 1996 (1572).
 - PREDA ed altri. – Modificazioni della legge 25 maggio 1970, n. 364, in materia di calamità naturali in agricoltura (3355).
 - CAMO e MINARDO. – Riforma della legge 14 febbraio 1992, n. 185 «Nuova disciplina del fondo di solidarietà nazionale» (3556).
 - BETTAMIO ed altri. – Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (3568).
-

INDUSTRIA (10^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15,30

In sede consultiva su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto ministeriale di ripartizione del Fondo per gli interventi agevolativi alle imprese (n. 389).

In sede referente

I. Seguito dell'esame congiunto della proposta di inchiesta parlamentare e del disegno di legge:

- WILDE ed altri. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle responsabilità della crisi e della liquidazione dell'EFIM e delle società da esso controllate (*Doc. XXII, n. 32*).
- Deputati RUBINO Alessandro e DEODATO. – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività del gruppo EFIM nonchè sulle modalità della sua liquidazione (2459) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica (388)
- PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (962).
- SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (2358).
- MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (2800).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GAMBINI ed altri. – Disciplina del rapporto di agenzia assicurativa (2817).
 - DEMASI ed altri. – Riforma del rapporto di Agenzia di assicurazione (3130).
-

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15

In sede referente

I. Esame del disegno di legge:

- CÒ ed altri. – Disciplina del socio lavoratore nelle cooperative (3739)

II. Seguito dell'esame dei disegni di legge:

- Revisione della legislazione in materia cooperativistica, con particolare riferimento alla posizione del socio lavoratore (3512).
- MANZI ed altri. – Modifica delle norme sul recupero delle prestazioni previdenziali ed assistenziali indebitamente percepite (2615).

III. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- DE CAROLIS e DUVA. – Disconoscimento della qualifica di imprenditore artigiano con effetto retroattivo e conseguente annullamento della posizione assicurativa del titolare e dei soci dell'impresa reinquadrata. Trasformazione dei contributi IVS-artigiani obbligatori annullati in contributi IVS-artigiani volontari (2397).
- BONATESTA e MULAS. – Interpretazione autentica dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 433, in materia di efficacia dell'iscrizione all'albo delle imprese artigiane (3098).

IV. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- CORTIANA ed altri. – Norme per la promozione e l'incentivazione del telelavoro (2305).
 - MANZI ed altri. – Norme per la disciplina, la tutela e lo sviluppo del telelavoro (3123).
 - MULAS ed altri. – Norme sul telelavoro e il suo sviluppo (3189).
 - MELE ed altri. – Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 15

In sede deliberante

Seguito della discussione del disegno di legge:

- VELTRI ed altri. – Norme per la semplificazione delle procedure in materia di costruzioni in zone sismiche (2344).

In sede consultiva su atti del Governo

I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto di ripartizione delle risorse finanziarie da erogare ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, a valere sul capitolo 1708 della tabella 19 del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1999 (n. 394).

II. Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dei seguenti atti:

- Proposta di nomina del Presidente dell'Ente parco nazionale del Gargano (n. 89).
- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398).

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 8,30

In sede consultiva

I. Esame dei disegni di legge:

- Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1999, n. 15, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza tele-

visiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radio-televisivo (3782).

- MELE ed altri. – Norme per lo sviluppo del telelavoro (3489).

II. Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- PIATTI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (136).
- BUCCI ed altri. – Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (1486).
- Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificità dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie (3529) (*Approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Ferrari ed altri; Tattarini ed altri; Perretti; Pecoraro Scanio*).

Osservazioni e proposte su atti del Governo

Esame, ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento, del seguente atto:

- Schema di decreto legislativo recante disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, e della direttiva 91/676/CEE, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (n. 398).

Materie di competenza

Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, del Regolamento, della seguente materia:

- Legittimità democratica e riforma delle istituzioni dell'Unione europea.

Procedure informative

Seguito dell'indagine conoscitiva sulla partecipazione delle Regioni alle fasi formativa e applicativa del diritto comunitario: audizione dei rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE
per le questioni regionali**

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 14

- I. Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 40, comma 9, del Regolamento del Senato, dei disegni di legge:
- MICELE ed altri. – Disciplina dell'arte fotografica (S. 388).
 - SERENA. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (S. 962).
 - PAPPALARDO ed altri. – Norme per la disciplina delle attività del settore grafico (S. 2358).
 - MICELE ed altri. – Legge quadro in materia di svolgimento professionale delle arti fotografiche e affini (S. 2800).
- II. Esame, ai sensi dell'articolo 143, 1° comma, del Regolamento della Camera dei deputati del seguente atto:
- Proposta di documento sulla riforma in senso federalista dell'ordinamento regionale.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul terrorismo in Italia e sulle cause della mancata
individuazione dei responsabili delle stragi**

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 20

- I. Commemorazione del senatore Gualtieri.
- II. Inchiesta sugli sviluppi del caso Moro:

- Audizione del senatore Luciano Barca.
-

COMITATO PARLAMENTARE
di controllo sull'attuazione ed il funzionamento
della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 13

Esame, ai sensi dell'articolo 18, comma 4° della legge 30 settembre 1993, n. 388, dei progetti di decisione vincolanti per l'Italia SCH/COM-EX (98) 47 riv., 46 riv., 88, 91, 123 riv., 49, 120, 146 2^a rev., 147 2^a rev., 149 2^a rev., 148 2^a rev. e SCH/II-VISA (98) 151 2^a rev. Rel. FEI.

- Comunicazioni del Presidente.
-

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA
sull'anagrafe tributaria

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 14

Procedure informative

Indagine conoscitiva sul ruolo delle tecnologie informatiche nella riforma dei sistemi tributari.

Audizione di una delegazione del comitato centrale di coordinamento dell'informatica del Ministero delle finanze.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite
ad esso connesse**

Mercoledì 17 febbraio 1999, ore 13,30

- Audizione del dottor Giancarlo Russo, sostituto procuratore della Repubblica di Nocera Inferiore.
-

